

DELIBERAZIONE 31 gennaio 2007, n. 9

Legge regionale 3 agosto 2001, n. 34 (Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo e rurale). Piano regionale dei servizi di sviluppo agricolo e rurale 2007 -2010.

Il Presidente mette in approvazione la seguente proposta di deliberazione:

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge regionale 3 agosto 2001 n. 34 (Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo e rurale) così come modificata dalla legge regionale 3 agosto 2001 n. 35;

Preso atto delle note della Commissione Europea prot. n. SG(2001)D/286959 del 20 marzo 2001 e prot. n. SG(2001)D/289827 del 17 luglio 2001 con le quali si è conclusa la procedura di notifica della l.r. 34/2001 e della successiva modifica l.r. 35/2001 (Aiuti di Stato Italia - Toscana - n. 523/98 e n. 369/2001) con la conseguente approvazione dei regimi di aiuto ai sensi degli articoli 87 ed 88 del Trattato;

Richiamati gli articoli 6 e 8 della l.r. 34/2001 così come modificata dalla l.r. 35/2001 recanti rispettivamente le competenze della Regione Toscana e delle Province;

Rilevato che l'articolo 9 della l.r. 34/2001, così come modificata dalla l.r. 35/2001, prevede l'approvazione da parte del Consiglio regionale del piano regionale dei servizi di sviluppo agricolo e rurale, quale documento di programmazione pluriennale ed indirizzo per i soggetti, Province e Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo-forestale (ARSIA), cui sono affidate rispettivamente le competenze amministrative e tecniche relative alla realizzazione degli interventi previsti dalla legge;

Rilevato altresì come a norma dell'articolo 9, comma 2, della l.r. 34/2001, così come modificata dalla l.r. 35/2001, si prevede che gli interventi dei servizi di sviluppo agricolo e rurale siano attuati attraverso piani pluriennali regionali, aventi durata corrispondente a quella del piano regionale di sviluppo, realizzati mediante piani e programmi provinciali di durata annuale;

Ritenuto conseguentemente necessario approvare un piano regionale sino alla scadenza del piano regionale di sviluppo anni 2006 - 2010;

Visto l'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, con il quale viene resa obbligatoria per gli Stati membri l'istituzione, a partire dal 1° gennaio 2007, di un sistema di consulenza agli agricoltori sulla conduzione aziendale (sistema di

consulenza aziendale) che comprende, come minimo, i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche ed ambientali previste dalle regole di condizionalità introdotte con la riforma della politica agricola comune;

Dato atto che il sistema regionale dei servizi di sviluppo agricolo e rurale della Toscana, disciplinato dalla l.r. 34/2001, è in linea con le attuali disposizioni comunitarie in materia e comprende un sistema di consulenza agli agricoltori sui diversi aspetti della consulenza aziendale;

Visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 26 luglio 2006, n. 76 (Regolamento CE n. 1698/05 - Proposta di programma di sviluppo rurale della Toscana per il periodo 2007-2013", con il quale, nell'ambito delle attività per il miglioramento della competitività del settore agricolo forestale, sarà previsto un sostegno per l'utilizzo da parte degli agricoltori di servizi di consulenza e per l'attivazione di azioni di informazione ed aggiornamento del settore agricolo e forestale;

Atteso che, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 48 dello Statuto, l'informativa sul documento preliminare relativo al piano regionale dei servizi di sviluppo agricolo e rurale per gli anni 2007-2010 era stata illustrata dalla Giunta regionale nella seduta del Consiglio regionale del 23 maggio 2006;

Visto l'espletamento delle fasi di concertazione, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 9, comma 1 della l.r. 34/2001, nel corso delle quali sono state coinvolte le province e le organizzazioni professionali agricole, e gli esiti del tavolo di concertazione interistituzionale del 6 novembre 2006 e del tavolo di concertazione generale del 13 dicembre 2006;

Visto il piano regionale dei servizi di sviluppo agricolo e rurale per il quadriennio 2007-2010 (Allegato A) e il rapporto di valutazione (Allegato B), allegati quali parti integranti del presente provvedimento;

Tenuto conto che si realizzerà una rimodulazione delle risorse a partire dall'operatività del programma di sviluppo rurale della Toscana 2007/2013;

Ritenuto opportuno inserire, successivamente all'intervenuta operatività del programma di sviluppo rurale, al paragrafo B) Criteri di selezione delle domande (ammissibilità - priorità) del capitolo 11 dell'allegato piano regionale dei servizi di sviluppo agricolo e rurale, una ulteriore priorità come di seguito indicata:

“- imprenditori che impiegano manodopera familiare o dipendente regolarmente iscritta all’INPS;”

Vista la legge regionale 22 dicembre 2006, n. 65 che approva il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007 e pluriennale 2007/2009;

Visto l’articolo 9, comma 5, della l.r. 34/2001 nel quale si prevede che il quadro finanziario indicato nel piano sia annualmente aggiornato in relazione alle previsioni di bilancio;

DELIBERA

1. di approvare il piano regionale dei servizi di sviluppo agricolo e rurale per il quadriennio 2007-2010 negli allegati A e B che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente provvedimento;

2. di dare atto che le risorse necessarie all’attuazione del piano di cui al punto 1 ammontano ad euro 4.010.000,00 per ciascun anno di vigenza dello stesso e sono imputate alla unità previsionale di base (UPB) 521 “Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti ed allo sviluppo delle imprese agricole zootecniche e forestali - spese correnti” del bilancio pluriennale 2007/2009, annualità 2007, 2008 e 2009, nonché sulla corrispondente UPB dei bilanci degli esercizi successivi;

3. di autorizzare la Giunta regionale ad aggiornare il “quadro finanziario” del presente piano in relazione alle previsioni di bilancio, ai sensi dell’articolo 9, comma 5, della l.r. 34/2001 e ad apportare eventuali modifiche tecniche ai contenuti delle azioni di consulenza in conseguenza di eventuali aggiornamenti dei campi di condizionalità e/o delle procedure previste dalla normativa comunitaria in materia;

4. di dare mandato alla Giunta regionale di provvedere a tutti gli atti necessari all’attuazione del presente provvedimento ivi compreso l’aggiornamento delle priorità come indicato in narrativa;

5. di incaricare la Giunta regionale di presentare alla commissione consiliare competente per materia:

a) il rapporto annuale, redatto dal Comitato permanente di coordinamento del sistema regionale dei servizi, di cui al paragrafo 6 dell’allegato B;

b) una relazione riassuntiva degli elementi più significativi emersi nei rapporti annuali, da inviare prima della presentazione del successivo programma;

6. di disporre, in ragione del particolare rilievo del provvedimento, che per il suo contenuto deve essere portato a conoscenza della generalità dei cittadini, la pubblicazione in forma integrale, compresi gli allegati A e B, sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge regionale 15 marzo 1996, n. 18 (Ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti), così come modificata dalla legge regionale 3 agosto 2000, n. 63.

IL CONSIGLIO APPROVA

con la maggioranza prevista dall’articolo 26 dello Statuto.

Il Presidente
Riccardo Nencini

Il Segretario
Giuliana Loris Baudone

SEGUONO ALLEGATI

REGIONE
TOSCANA



Allegato A

***Piano regionale dei servizi di sviluppo agricolo e rurale
"articolo 9 della legge regionale 3 agosto 2001 n. 34 (Disciplina dei servizi di
sviluppo agricolo e rurale) così come modificata dalla legge regionale 3 agosto
2001 n. 35"
anni 2007 - 2010***

INDICE

1. Analisi della situazione del settore
2. Esiti del periodo di pianificazione dei servizi di sviluppo agricolo e rurale nel triennio 2004-2006
3. Obiettivi
4. Tipologie di intervento finanziabili
 - 4.1 Azioni di animazione dello sviluppo agricolo-rurale
 - 4.2 Azioni rivolte al monitoraggio
 - 4.3 Azioni di coordinamento e promozione ricerca
 - 4.4 Azioni di comunicazione-divulgazione
 - 4.5 Azioni di assistenza tecnico-gestionale
 - 4.6 Azioni di consulenza specialistica
5. Priorità di destinazione dei finanziamenti
6. Costi ammissibili – quote a carico pubblico
7. Risorse disponibili
8. Ripartizione delle risorse
9. Partecipazione finanziaria dei beneficiari dei servizi
10. Criteri di rimodulazione e ripartizione delle risorse
11. Fasi procedurali per l'attivazione degli interventi
12. Modalità di monitoraggio e valutazione degli interventi
13. Termini e modalità di rendicontazione
14. Termini e modalità di erogazione dei finanziamenti
15. Interventi sanzionatori – revoca e ridestinazione finanziamenti
16. Modalità di controllo
17. Quadro finanziario

1. Analisi della situazione del settore.

L'agricoltura è interessata da una fase di profonda transizione, in larga parte indotta dagli attuali mutamenti degli scenari di riferimento che determinano una rapida evoluzione del settore verso nuovi assetti organizzativi.

La revisione della Politica Agricola Comune (PAC) che, con l'introduzione del disaccoppiamento degli aiuti e l'applicazione obbligatoria delle regole di condizionalità, ha avviato un ripensamento dell'intervento pubblico in agricoltura tale da incidere, potenzialmente, sul ruolo stesso degli agricoltori: da semplici produttori di beni al ben più complesso compito di produttori/prestatori di servizi rivolti al mantenimento delle aree agricole ed alla conservazione dell'ambiente rurale, a vantaggio dell'intera collettività.

Gli imprenditori si sono quindi trovati, nell'arco di pochi anni, a passare da un quadro di riferimento sostanzialmente stabile e con le precise garanzie offerte da politiche basate sui sussidi diretti alle produzioni e sulla riduzione degli effetti della concorrenza dei Paesi esteri all'Unione Europea, ad una condizione di maggiore incertezza che rende necessario un continuo adattamento dell'organizzazione aziendale: dal cambiamento degli ordinamenti colturali, alla modifica degli assetti produttivi fino al limite della riduzione al minimo delle coltivazioni.

Con la progressiva liberalizzazione degli scambi a livello mondiale, e la conseguente acquisizione di crescenti quote di mercato di prodotti agricoli da parte dei Paesi emergenti, diviene inoltre sempre più necessario aumentare la competitività delle aziende, acquisendo una visione strategica adeguata a valutare le scelte di gestione, organizzative e di investimento, da adattare alle mutevoli condizioni del mercato.

E' questo un aspetto di particolare criticità per molte aziende agricole che per esportare i propri prodotti, magari di qualità elevata, incontrano difficoltà rispetto al passato, avendo modelli organizzativi risalenti a quando la competitività derivava in larga parte dalla svalutazione della lira e che, a maggior ragione, hanno sofferto negli ultimi anni della rivalutazione dell'euro sul dollaro.

Sul mercato interno il confronto con prodotti esteri a basso costo richiede una forte propensione a scelte imprenditoriali rivolte alla qualità dei prodotti, spesso di non facile applicazione ma per le quali vi sono potenzialità indiscutibili. Affinché si aprano opportunità concrete, sarebbe tuttavia necessario per gli imprenditori perseguire una più forte concentrazione e correlazione con la Grande Distribuzione Organizzata (GDO), in modo da operare anche nella direzione di un riequilibrio dei rapporti di filiera, attualmente sbilanciati a favore della fase commerciale.

Nella complessiva evoluzione del settore sono poi da ricordare gli aspetti, di grande attualità, relativi alla produzione di energia da biomasse agricole e forestali ed allo sviluppo della multifunzionalità delle aziende.

I problemi ambientali legati all'utilizzo dei combustibili fossili, le crescenti tensioni sui mercati internazionali ed il conseguente aumento del prezzo del petrolio e del gas naturale potrebbero offrire grandi opportunità di sviluppo alle imprese agricole, quali produttrici di fonti di energia rinnovabile. Molte tecnologie sono già disponibili, anche in conseguenza di importanti realtà produttive realizzate in alcuni Paesi, la ricerca sarà inevitabilmente accelerata dalle pressioni provenienti dal mercato dell'energia ma un complessivo sviluppo del settore in funzione strategica è indiscutibilmente legato anche a fattori esogeni all'agricoltura. Le scelte organizzative delle imprese, per una ristrutturazione basata su di una maggiore specializzazione colturale e concentrazione delle aree produttive, dovrebbero necessariamente essere collegate a precise scelte industriali, infrastrutturali e di politica energetica.

La necessità di integrazione dei redditi aziendali potrebbe in molte realtà essere realizzata con lo sviluppo di funzioni non propriamente agricole, ampliando così ulteriormente la gamma delle possibili opzioni imprenditoriali. Se le attività di natura agrituristica e di accoglienza in azienda sono ormai una realtà importante affermata da anni in alcune zone, sono tuttavia ancora da sviluppare appieno le potenzialità, non solo ricettive, di molte aziende agricole ricadenti in aree rurali di grande pregio paesaggistico-ambientale ma non interessate dai principali circuiti turistici.

In questo quadro di estrema complessità il compito dei servizi di sviluppo agricolo e rurale è quindi quello di offrire agli imprenditori l'opportunità di acquisire la conoscenza e le informazioni necessarie ad orientare le proprie scelte in modo da migliorare l'organizzazione e la competitività globale dell'azienda. E' in altri termini necessario intervenire per la soluzione di uno degli aspetti critici, da sempre, dell'agricoltura toscana, ovvero la ridotta propensione all'introduzione delle innovazioni alla quale concorrono anche fattori strutturali, come le ridotte dimensioni delle aziende ed un insufficiente ricambio generazionale degli imprenditori.

Il generale rinnovato interesse per il ruolo dei servizi di sviluppo, dopo anni di assenza di politiche comunitarie in materia, è stato affermato dapprima con la riforma di medio termine della PAC, che impone l'istituzione obbligatoria, a partire dal 1° gennaio 2007, di un sistema di consulenza aziendale rivolto a sostenere gli agricoltori nell'applicazione delle regole di condizionalità e, successivamente, con l'approvazione del nuovo regolamento (CE) n. 1698/2005 sullo sviluppo rurale che prevede, all'interno dell'Asse 1, un sostegno alle spese di consulenza necessarie a migliorare la competitività aziendale a partire dalla nuova fase di programmazione del periodo 2007- 2013.

Il presente piano, definito ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 3 agosto 2001 n. 34, rappresenta il documento di raccordo e coordinamento degli interventi regionali e comunitari in materia di servizi di sviluppo agricolo e rurale per gli anni 2007 – 2010.

2. Esiti del periodo di pianificazione dei servizi di sviluppo agricolo e rurale nel triennio 2004 - 2006.

Le attività dei servizi di sviluppo agricolo e rurale condotte ai sensi della l.r. 34/2001 sono entrate, con il piano biennale 2004-2005 successivamente prorogato al 2006, in una fase di operatività a regime dopo le due programmazioni stralcio, anni 2002 e 2003, successive all'approvazione della normativa.

I principali obiettivi originari della riforma dei servizi di sviluppo possono essere ricondotti:

- Al trasferimento alle Amministrazioni Provinciali delle competenze di programmazione diretta, in una ottica di maggiore sussidiarietà delle azioni di sviluppo;
- All'allargamento dei soggetti privati prestatori dei servizi di assistenza/consulenza a favore delle imprese agricole;
- All'armonizzazione dell'intervento regionale con le norme comunitarie in materia di aiuti di Stato, di libera concorrenza e trasparenza dei mercati;
- All'integrazione del sistema regionale dei servizi con le attività di sviluppo rurale.

In estrema sintesi possono essere tratte le seguenti valutazioni in ordine agli obiettivi ricordati:

- *Trasferimento competenze* – Con la riforma del sistema dei servizi alle Province sono state assegnate nuove responsabilità di pianificazione e programmazione che, andando ad aggiungersi alle altre competenze in agricoltura, hanno spesso determinato ritardi nell'approvazione dei documenti attuativi e di una ridotta incisività in termini di scelte operative e caratterizzazione degli interventi su base locale. Tuttavia nel triennio è sempre stata garantita la realizzazione su tutto il territorio regionale delle attività dei servizi (bandi pubblici per gli aiuti alle imprese, divulgazione ecc.) ed è stata messa a punto dall'ARTEA una procedura informatica unificata che, permettendo di presentare e rendicontare abbastanza agevolmente un numero molto elevato di pratiche, potrà essere impiegata, con i necessari adattamenti, anche per la gestione delle future domande di aiuti per la consulenza tecnica alle imprese sul Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013. Per potenziare il sistema dei servizi di sviluppo nel suo complesso, nel periodo 2005-2006 è stato inoltre organizzato dalla Regione Toscana e dall'ARSIA un corso di formazione, rivolto ai funzionari delle Amministrazioni Pubbliche coinvolte, sulla programmazione degli interventi di sviluppo, quale primo intervento di un auspicabile percorso di aggiornamento continuo del personale.
- *Soggetti prestatori* - Nel triennio l'apertura del mercato a tutti i prestatori dei servizi di consulenza/assistenza ha mostrato effetti sempre più rilevanti, con un crescente numero di soggetti operanti nel sistema. I primi prestatori per numero di aziende seguite permangono nel loro complesso le Organizzazioni Professionali Agricole, con oltre il 70 per cento del mercato, ma importanti quote sono state acquisite anche dalle Associazioni di produttori, specie nel settore zootecnico, e dai professionisti singoli ed associati. Più in dettaglio si è assistito ad una ulteriore "specializzazione" dei prestatori per tipologia di servizio, con una assoluta affermazione delle Organizzazioni Professionali nei servizi di base a ridotta intensità (quasi il 90 per cento del totale) mentre Associazioni e professionisti hanno la prevalenza nei servizi di base ad elevata intensità e specialistici.
- *Armonizzazione con le norme comunitarie* – la legge regionale 34/2001 è stata notificata all'Unione Europea ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato in agricoltura (Aiuto n. 369/2001) ed è armonizzata con le regole comuni in materia di libera concorrenza e trasparenza sui mercati. Nel triennio in esame sono state definitivamente consolidate le procedure amministrative previste anche grazie all'impiego del sistema informatico avanti richiamato. Infatti il meccanismo basato sull'erogazione diretta agli agricoltori beneficiari, che scelgono liberamente il prestatore dei servizi, garantisce la più ampia apertura del mercato e rende gli imprenditori soggetti attivi e critici del sistema ma necessita, come ricordato, della gestione amministrativa di un elevato numero di pratiche. E' importante segnalare come questo tipo di impostazione degli aiuti per la consulenza tecnica sia stato confermato dall'Unione Europea con il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale per gli anni 2007 - 2013. Circa le attività dei servizi che prevedono la scelta diretta dei prestatori da parte delle Province (divulgazione, informazione, animazione dello sviluppo rurale ecc.) nel triennio non sono state realizzate azioni di entità finanziaria tale da rendere necessario il ricorso a procedure di gara di livello europeo, pertanto le selezioni sono state condotte secondo le vigenti normative nazionali e regionali in materia.

- *Attività di animazione rurale* – Per questa categoria di azioni si registra una marcata difformità di applicazione tra le diverse Province. Se in taluni casi si è rilevata la realizzazione di esperienze interessanti, talvolta arricchite anche dalla partecipazione di soggetti esterni al sistema dei servizi, in molti altri le iniziative locali hanno stentato ad essere avviate o non lo sono state affatto. E' da tenere presente l'oggettiva difficoltà di programmare azioni di animazione dello sviluppo rurale, per loro natura maggiormente complesse delle altre attività dei servizi, e della priorità spesso assegnata all'erogazione degli aiuti per la consulenza tecnica, a seguito delle concertazioni locali, che ha pesato soprattutto nella programmazione del 2006 nella quale sono state significativamente ridimensionate le dotazioni finanziarie complessive.

Si riporta infine una breve sintesi dei dati 2006, ricavati dai programmi attuativi provinciali, relativi alle domande per l'accesso ai benefici della l.r. 34/2001.

Servizi di assistenza di base alle produzioni animali, vegetali e di consulenza specialistica

Arezzo	1849
Firenze	803
Grosseto	1948
Livorno	378
Lucca	527
Massa Carrara	384
Pisa	723
Pistoia	480
Prato	87
Siena	1127
TOTALE	8306

3 . Obiettivi

Il Piano dei servizi di sviluppo agricolo e rurale fissa gli obiettivi che si intendono conseguire nel suo periodo di validità.

Gli **obiettivi generali** sono quelli che la legge regionale 3 agosto 2001 n. 34 fissa all'articolo 1 comma 3 ovvero:

- a) rafforzamento dell'economia agricolo-rurale, mediante l'incremento dell'efficienza delle aziende, il miglioramento e la valorizzazione degli aspetti qualitativi e commerciali dei prodotti agricoli, compresi i prodotti tipici locali, il rispetto, per le fasi di produzione trasformazione e commercializzazione, dei relativi disciplinari adottati dalla Regione Toscana e la promozione dei processi produttivi rispettosi dell'ambiente e del benessere degli animali allevati;
- b) tutela della salute degli operatori agricoli, delle popolazioni rurali e dei consumatori;
- c) mantenimento delle attività agricole sul territorio ad esse vocato sia garantendo le pari opportunità all'imprenditoria femminile che favorendo l'accesso dei giovani alla conduzione dell'azienda agricola ed alle attività di servizio all'agricoltura e di supporto al territorio rurale, in armonia con le finalità di cui alla relativa normativa regionale in materia;
- d) salvaguardia del territorio e dell'ambiente rurale, valorizzazione delle risorse naturali, del patrimonio agricolo, rurale e culturale, in armonia con quanto disposto dalla normativa regionale sulla tutela delle risorse genetiche autoctone e sulla salvaguardia e valorizzazione delle attività rurali in via di cessazione, anche al fine di migliorare la qualità della vita delle comunità rurali.

Per il Piano 2007-2010 gli **obiettivi specifici** possono essere ricondotti alle seguenti aree tematiche:

Applicazione della nuova PAC – Istituzione a partire dal 1° gennaio 2007 di un sistema di consulenza aziendale, rivolto a sostenere gli agricoltori per la corretta applicazione dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali (BCAA) contenuti nelle regole di condizionalità, come previsto dal regolamento (CE) 1782/2003;

Piano Sviluppo Rurale (PSR) 2007 – 2013 – Integrazione e coordinamento del presente piano con il piano di sviluppo rurale della Toscana per gli anni 2007 – 2013 con il quale potranno essere previste, nell'ambito dell'asse 1 articolo 24 reg. (CE) 1698/2005, risorse per finanziare attività di consulenza aziendale; i servizi offerti, oltre a garantire il sostegno

agli agricoltori per il rispetto dei requisiti previsti dalla riforma PAC e dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, dovranno essere orientati a supportare le scelte imprenditoriali rivolte al miglioramento del rendimento globale dell'azienda;

Sviluppo della multifunzionalità nelle aziende agricole – Offerta di consulenza per l'orientamento degli imprenditori verso attività diverse dalla conduzione agricola classica, che permettano di integrare i redditi aziendali anche in considerazione dei profondi cambiamenti indotti per il settore dalla riforma della PAC;

Risparmio energetico e sviluppo di fonti di energia rinnovabili – Offerta di consulenza agli imprenditori sulle opportunità di riduzione dei costi relativamente al risparmio energetico ed all'ottenimento in azienda di biomasse agricole e forestali per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

Qualificazione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti – Offerta di consulenza rivolta a favorire l'adozione di scelte imprenditoriali rivolte alla qualificazione, valorizzazione e collocazione sul mercato dei prodotti quale opportunità di sviluppo delle aziende agricole;

OGM e coesistenza – Fornire agli agricoltori informazione sul problema della contaminazione delle produzioni in caso di coesistenza con coltivazioni di piante geneticamente modificate (OGM), anche al fine di perseguire gli obiettivi di interesse generale in materia di sicurezza agroalimentare, salvaguardia ambientale e qualità delle produzioni.

4 . Tipologie di intervento finanziabili.

4.1 Azioni di animazione dello sviluppo agricolo-rurale di significativa valenza territoriale (Articolo 2 comma 1 lettera a) l.r. 34/2001).

Sono ammesse al finanziamento attività di animazione che le Province intendono realizzare per promuovere lo sviluppo rurale dei territori, intervenendo sui molteplici aspetti legati alle opportunità di sviluppo ed alle esigenze espresse dalle comunità locali, favorendo la collaborazione tra i diversi soggetti e la formazione di partenariati locali.

La programmazione degli interventi dovrà essere definita a seguito di processi partecipativi (“bottom up”) che coinvolgano i soggetti pubblici (Provincia, Comunità Montane, Comuni) e privati (rappresentanze categorie agricole e produttive in genere, associazioni, volontariato, singoli interessati allo specifico argomento del progetto ecc.) potenzialmente coinvolti dallo sviluppo delle aree rurali.

Tali azioni hanno le seguenti caratteristiche:

- sono rivolte prioritariamente a creare e rafforzare reti di interazione tra soggetti rurali, a favorire la cooperazione tecnico-economica tra imprese, ad intervenire su specifici problemi ambientali locali, a valorizzare il patrimonio culturale e ambientale locale;
- realizzano significative integrazioni finanziarie attraendo risorse private e/o pubbliche, complementari a quelle messe a disposizione dalla Regione e dalla Provincia, per la realizzazione del progetto;
- risultano complementari ad interventi analoghi che beneficiano di risorse finanziarie provenienti da diversi piani ed iniziative locali, regionali, statali, e comunitarie (es. PSR) evitando sovrapposizioni di finanziamenti;
- realizzano un elevato coinvolgimento di tutti i soggetti partecipanti e delle popolazioni rurali interessate dal progetto.

I progetti di animazione dovranno avere i seguenti contenuti:

- Descrizione quantificabile degli obiettivi progettuali;
- Indicazione dei soggetti pubblici e privati coinvolti, rispettive competenze;
- Indicazione delle risorse pubbliche e private disponibili;
- Metodologia di lavoro, fasi e tempi;
- Descrizione dei risultati attesi;
- Indicazione dei prodotti disponibili alla fine del progetto;
- Indicazione delle metodologie per il monitoraggio e la valutazione dei progetti.

Le Amministrazioni provinciali realizzeranno le suddette azioni di propria competenza avvalendosi dei prestatori di servizi, di cui all'articolo 5 comma 1 della l.r. 34/2001. Questi ultimi saranno individuati sulla base di una selezione aperta a tutti i soggetti tecnicamente qualificati a fornire i servizi in questione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza ed oggettività e, ove ne ricorrano le condizioni, conformemente alle norme impartite dalla direttiva n. 92/50/CEE e relativo decreto legislativo di applicazione n. 157/1995.

Dai progetti siano in ogni caso escluse azioni riferibili a qualsiasi forma di pubblicità di prodotti e produttori e dei relativi marchi.

Per la definizione dei progetti di cui al presente punto 4.1 le Amministrazioni Provinciali, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera d), della legge regionale 10 giugno 1993, n. 37 (Istituzione dell'Agenda regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo forestale "ARSIA") possono avvalersi dell'ARSIA.

4.2 Azioni rivolte al monitoraggio ed all'identificazione dei fabbisogni di innovazione e delle esigenze formative del mondo agricolo e rurale utili ad aumentare l'efficacia degli interventi (Articolo 2 comma 1 lettera b) l.r. 34/2001).

Il monitoraggio degli interventi rappresenta un elemento di importanza centrale per il funzionamento del sistema dei servizi, sia per la continua analisi dello svolgimento delle attività che per rilevare elementi utili ad orientare ed adattare le pianificazioni successive, in modo da aumentarne l'efficacia.

Per questi motivi, fino dall'avvio della l.r. 34/2001, nel quinquennio 2002 – 2006 è stato attivato un progetto di monitoraggio da parte della Regione Toscana e dell'ARSIA che ha coinvolto a vario titolo anche i diversi soggetti interessati al sistema regionale dei servizi (Università per il necessario supporto scientifico, Province, tecnici, ARTEA) ed i cui risultati, in sintesi, sono stati riportati nel precedente punto 2.

La scelta di riservare l'attività di monitoraggio al livello regionale, pur con l'indispensabile coinvolgimento delle Province, è stata dettata dall'esigenza di costituire un momento di coordinamento e riferimento per il sistema regionale dei servizi, caratterizzato da elevata complessità delle possibili aree di intervento, dall'articolazione dei soggetti coinvolti e dei rispettivi ruoli (trasferimento alle Province della competenza in materia, allargamento del numero dei soggetti prestatori dei servizi, ampliamento degli interventi finanziabili con azioni di animazione dello sviluppo rurale, comunicazione ecc.).

A partire dalla pianificazione 2007 – 2010 sarà costituito dalla Regione Toscana e dall'ARSIA un Comitato permanente di coordinamento del sistema regionale dei servizi cui parteciperanno, per le rispettive competenze, le Amministrazioni Provinciali, l'Università per il necessario supporto scientifico ed i più rappresentativi soggetti prestatori di servizi.

L'attività del Comitato per il quadriennio sarà orientata, oltre al consolidamento di quanto già realizzato negli anni precedenti, verso i seguenti obiettivi:

- Offrire una fonte di informazioni e dati, costante ed aggiornata, per le opportune analisi sull'andamento dei programmi e per la costruzione di report ed indicatori che si rendano necessari per la rendicontazione richiesta dalle Amministrazioni che concorrono finanziariamente alla loro realizzazione (Unione Europea, Regione Toscana, Stato, ecc.);
- Incrementare il numero dei soggetti partecipanti all'attività di monitoraggio, rappresentativi delle categorie di tecnici prestatori dei servizi di consulenza ed assistenza, per rafforzare ed ampliare le capacità di analisi;
- Impostare, testare e rendere operativo un sistema permanente di valutazione dei servizi, con particolare riferimento all'assistenza tecnica, che a partire da rilevamenti campionari, consenta di offrire elementi significativi a sostegno delle decisioni relative alle politiche regionali di intervento per lo sviluppo agricolo e rurale;
- Offrire una fonte di informazioni e dati, costante ed aggiornata, che si renda necessaria in relazione al funzionamento del sistema regionale dei servizi di sviluppo e dell'operatività della misura di cui all'articolo 24 del reg. (CE) 1698/2005 - PSR Toscana misura 114 – "Utilizzo di servizi di consulenza".

Il Comitato redige annualmente un rapporto di monitoraggio e valutazione degli interventi, realizzati ai sensi del Piano regionale dei servizi di sviluppo agricolo e rurale, anche al fine di fornire al Consiglio ed alla Giunta regionale un'analisi dell'andamento delle diverse attività per le necessarie valutazioni.

4.3 Azioni di coordinamento e promozione della ricerca applicata, azioni di sperimentazione e collaudo dell'innovazione (Articolo 2 comma 1 lettera c) l.r. 34/2001).

Queste attività sono di competenza esclusiva dell'ARSIA e saranno pertanto inserite e finanziate con le risorse del presente piano nell'ambito dei bilanci e dei programmi dell'Agenda per gli anni 2007 – 2010, cui si rimanda per i contenuti di dettaglio.

Per le azioni di coordinamento e promozione della ricerca applicata sono sovvenzionate le sole spese specificamente connesse ai progetti di ricerca, con l'esclusione di qualsiasi aiuto al funzionamento.

Per dette azioni valgono comunque le prescrizioni previste dalle disposizioni in materia della "Disciplina comunitaria per l'aiuti di Stato alla Ricerca e sviluppo" (96/C45/06) e della "Comunicazione della Commissione che modifica la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla Ricerca e sviluppo" (98/C48/02), nonché delle successive modificazioni che consentono un'intensità di aiuto pari al 100 per cento a condizione che:

- a) la ricerca sia di interesse generale per il settore e non provochi distorsioni alla concorrenza in altri settori;
- b) sia data informazione in pubblicazioni adeguate con diffusione almeno a livello nazionale e non limitata ai membri di specifiche organizzazioni;
- c) i risultati del lavoro siano messi a disposizione per essere utilizzati da tutte le parti interessate compresi i beneficiari dell'aiuto ad uguali condizioni;
- d) gli aiuti soddisfino le condizioni previste dall'allegato II "Sostegno interno: base per l'esonero degli impegni di riduzione" dell'accordo sull'agricoltura concluso durante i negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.

Negli altri casi il tasso di aiuto potrà raggiungere al massimo il 75 per cento.

L'ARSIA selezionerà i soggetti che svolgeranno la ricerca mediante procedura aperta e trasparente con pubblicazione di bandi di gara sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) e sul proprio sito web.

La sperimentazione ed il collaudo dell'innovazione saranno condotte presso aziende pubbliche e su superfici limitate per il tempo necessario a verificarne i risultati.

4.4 Azioni di comunicazione integrata tra i diversi soggetti operanti nel sistema dei servizi di sviluppo agricolo; trasferimento dell'innovazione tecnologica ed organizzativa: divulgazione, dimostrazione; informazione sulle iniziative dello sviluppo rurale condotte direttamente od anche in collaborazione con i mezzi di comunicazione (Articolo 2 comma 1 lettera d) l.r. 34/2001).

La presente sezione riguarda il complesso delle attività che le Amministrazioni Provinciali possono mettere in atto nei rispettivi territori di competenza per promuovere in generale la diffusione della conoscenza in agricoltura.

Particolare rilievo dovrà assumere, nell'ambito della pianificazione per gli anni 2007-2010 della l.r. 34/2001, la realizzazione di azioni rivolte a favorire la comunicazione tra agricoltori, la differenziazione delle opportunità di informazione loro offerte che permettano al contempo una integrazione ed ottimizzazione delle risorse.

Uno strumento per concretizzare le suddette finalità potrà essere, tra gli altri, l'avvio di **progetti locali di informazione e comunicazione collettiva**. Tali iniziative dovranno essere definite con un approccio partecipativo, condiviso da gruppi di agricoltori ed il soggetto candidato a prestare il servizio, in modo da facilitare la soluzione di problemi comuni ai produttori od a specifiche aree.

Potranno partecipare alla definizione delle iniziative progettuali, oltre alla Provincia, le Comunità Montane ed altri soggetti locali pubblici e privati interessati allo specifico argomento del progetto.

Il soggetto prestatore dovrà individuare un tecnico responsabile del progetto, o tutor, che avrà il compito di coordinare il gruppo degli agricoltori coinvolti per un'analisi dei problemi e delle opportunità presenti, facilitando lo scambio delle informazioni ed il confronto tra i partecipanti.

Definiti gli obiettivi del progetto dovranno quindi essere garantiti interventi a favore dei partecipanti quali:

- verifica iniziale collettiva dei problemi rilevati e degli obiettivi del progetto;
- incontri in aula tra il tutor ed i partecipanti, con l'eventuale presenza di esperti e/o di rappresentanti di altri soggetti potenzialmente interessati all'argomento;
- informazione telefonica ed a sportello per i partecipanti sugli argomenti d'interesse del progetto;
- messa a disposizione di supporti informativi cartacei, informatici e telematici;
- organizzazione di eventuali visite nelle aziende dei partecipanti per l'esame della situazione e dei risultati conseguiti;
- verifica finale collettiva dei risultati conseguiti e degli eventuali punti di criticità non ancora risolti.

I progetti locali di comunicazione collettiva dovranno caratterizzarsi per i seguenti elementi:

- capacità di coordinare ed aggregare gruppi di agricoltori per l'esame e la soluzione comune dei problemi mediante metodologie partecipative;
- capacità di stimolare i partecipanti verso processi di apprendimento ed autoaggiornamento permanente;
- capacità di coinvolgimento di altri soggetti, potenzialmente interessati all'argomento del progetto, e loro messa in relazione con gli agricoltori partecipanti;

- capacità di intervenire in specifiche situazioni produttive e locali, con particolare riferimento a quelle per le quali risultano non adeguate le altre tipologie di intervento poste in essere dal sistema dei servizi di sviluppo agricolo e rurale, garantendo un equilibrio tra risorse impiegate ed obiettivi posti;
- capacità di attrarre risorse finanziarie private, complementari a quelle messe a disposizione dagli enti pubblici, per la realizzazione del progetto.

Si riportano, fatti salvi ulteriori e diversi contenuti o loro più specifiche definizioni da parte delle Province, alcuni esempi di progetti locali di comunicazione collettiva:

- progetto di informazione sulla condizionalità prevista dalla PAC - Criteri di Gestione Obbligatoria, Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali;
- progetto di informazione sulle opportunità di miglioramento, delle aziende dei partecipanti, che saranno offerte dall'applicazione delle diverse misure previste dal piano di sviluppo rurale della Toscana anni 2007-2013;
- progetto per il miglioramento qualitativo e la valorizzazione commerciale di piccole produzioni agricole o zootecniche locali;
- progetto per la creazione di reti tra piccoli produttori e gruppi di consumatori e/o ristoratori;
- progetto per il miglioramento della redditività di gruppi di aziende in aree marginali mediante lo sviluppo della multifunzionalità e l'organizzazione di attività interaziendali.

Come per le precedenti programmazioni è inoltre finanziabile la promozione di attività divulgative tradizionali quali incontri, visite guidate, convegni e seminari rivolti agli operatori del settore agricolo, la produzione di materiale informativo (opuscoli, schede tecniche, pubblicazioni ecc.) sui principali aspetti dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Toscana, con contenuti riferiti in modo particolare a:

- a) diverse opportunità offerte alle imprese agricole dalla l.r. 34/2001;
- b) diffusione della conoscenza in materia di Politica Agricola Comune (PAC) e delle opportunità offerte dall'applicazione delle diverse misure previste dal piano di sviluppo rurale della Toscana anni 2007-2013;
- c) informazione sui criteri di gestione obbligatoria e le buone condizioni agronomiche ed ambientali collegate alla riforma della PAC;
- d) diffusione della conoscenza delle innovazioni tecniche e tecnologiche in agricoltura, zootecnia e selvicoltura;
- e) normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- f) introduzione di tecniche di agricoltura e di allevamento ecocompatibili;
- g) introduzione di tecniche di agricoltura e di allevamento con metodi biologici;
- h) normative comunitarie e nazionali in materia di igiene e sanità delle produzioni agroalimentari;
- i) risparmio energetico nelle aziende ed opportunità offerte dalla produzione in azienda di energia da fonti rinnovabili;
- j) opportunità offerte dallo sviluppo della multifunzionalità nelle aziende mediante attività collaterali all'agricoltura quali agriturismo, attività faunistico-venatorie, attività didattico – ambientali ecc..

Da tali azioni sono escluse quelle riferibili a qualsiasi forma di pubblicità di prodotti e produttori e dei relativi marchi.

Le iniziative di trasferimento dell'innovazione tecnologica ed organizzativa, di comunicazione integrata tra i soggetti operanti nel sistema regionale dei servizi di sviluppo, di divulgazione su argomenti di interesse "strategico" di livello generale, anche condotte mediante l'impiego dei principali mezzi di comunicazione, sono realizzate dall'ARSIA anche in collaborazione con le Amministrazioni provinciali.

Le azioni previste al presente paragrafo 4.4 possono riguardare anche l'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, servizi telematici e programmi televisivi limitatamente alla pubblicazione di informazioni di natura tecnico scientifica, di conferenze, di iniziative di ricerca e/o di risultati.

Le Amministrazioni provinciali e l'ARSIA realizzeranno le suddette azioni di propria competenza avvalendosi dei prestatori di servizi, di cui all'articolo 5 comma 1 della l.r. 34/2001. Questi ultimi saranno individuati sulla base di una selezione aperta a tutti i soggetti tecnicamente qualificati a fornire i servizi in questione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza ed oggettività e, ove ne ricorrano le condizioni, conformemente alle norme impartite dalla direttiva n. 92/50/CEE e relativo decreto legislativo di applicazione n. 157/1995.

Qualora il prestatore di servizi prescelto sia rappresentativo di particolari categorie (es. Organizzazioni Professionali Agricole, Associazioni produttori ecc.) dovrà garantire l'accesso al servizio a tutti i soggetti interessati e non solo ai propri associati.

4.5. Azioni di assistenza tecnico gestionale, di consulenza alla qualificazione e commercializzazione dei prodotti (Articolo 2 comma 1 lettera e) l.r. 34/2001).

Sistema di Consulenza Aziendale – Reg. (CE) 1782/2003 articolo 13

Il presente piano rappresenta il documento che definisce la costituzione per la Toscana del Sistema di Consulenza Aziendale (SCA) previsto con il reg. (CE) 1782/2003 e sostenuto anche con le risorse derivanti dal reg. (CE) n. 1698/2005 articolo 24 PSR Toscana misura 114 – “Utilizzo di servizi di consulenza”.

Il Sistema è finalizzato ad aiutare gli imprenditori agricoli ed i detentori di aree forestali a sostenere i costi di consulenza utile all'individuazione delle principali problematiche aziendali ed i necessari adeguamenti per migliorare il rendimento globale dell'azienda, oltre a rispettare i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche ed ambientali.

Durante il quadriennio di operatività del presente piano la Giunta regionale, con propri atti, potrà apportare modifiche ai contenuti di seguito riportati in conseguenza di eventuali aggiornamenti dei campi di condizionalità e/o delle procedure previste dalla normativa comunitaria in materia di consulenza.

Le azioni di consulenza illustrate nel presente paragrafo hanno carattere multidisciplinare e sono articolate, nell'ambito dei piani e programmi delle Amministrazioni provinciali, in considerazione delle specifiche esigenze dell'agricoltura locale, con riferimento alle aree tematiche riportate di seguito:

- A) Supporto al rispetto delle regole di condizionalità dettate dalla riforma della Politica Agricola Comune: criteri di gestione obbligatori (CGO) buone condizioni agronomiche ed ambientali (BCAA);
- B) Supporto alle scelte gestionali e produttive rivolte al miglioramento globale del rendimento delle aziende agricole e forestali.

A 1 – Servizio di consulenza per la condizionalità produzioni vegetali.

Consiste nell'offerta di servizi rivolta alle aziende agricole con produzioni vegetali per la conoscenza ed il rispetto dei diversi impegni da rispettare, in termini di Atti e Norme previste, relativamente ai seguenti campi di condizionalità:

- “Natura 2000” (A1 Direttiva 79/409/CEE “Uccelli”- A5 Direttiva 92/43/CEE “Habitat”)
- A2 Direttiva 80/68/CEE “Protezione delle acque sotterranee”
- A3 Direttiva 86/278/CEE “Utilizzazione fanghi”
- A4 Direttiva 91/676/CEE “Nitrati”
- B9 Direttiva 91/414/CEE concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari
- B11 Regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- NORMA 1.1: Interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio;
- NORMA 2.1: Gestione delle stoppie e dei residui vegetali;
- NORMA 3.1: Difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali;
- NORMA 4.1: Protezione del pascolo permanente;
- NORMA 4.2: Gestione delle superfici ritirate dalla produzione;
- NORMA 4.3: Manutenzione degli oliveti;
- NORMA 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio.

Il soggetto prestatore di servizi all'avvio dell'attività di consulenza redige una **verifica iniziale della situazione aziendale**, con la quale vengono individuati i problemi e gli aspetti critici rilevati, corredata da un **progetto tecnico di consulenza**, definito dal responsabile tecnico del servizio e da questo sottoscritto congiuntamente al beneficiario, che definisce in dettaglio gli interventi necessari a supporto del rispetto degli atti e delle norme. Nel corso dell'anno il prestatore garantisce un costante supporto, sia mediante visite in azienda che offrendo l'accesso al beneficiario a forme di assistenza mediante sportelli informativi locali, telefono, fax, e-mail, supporti informatici e telematici. Il responsabile tecnico deve inoltre garantire una periodica verifica dello stato di attuazione del progetto di consulenza che si completa con la redazione, al termine del periodo di attività, di una **relazione tecnica finale** riportante i contenuti della consulenza prestata in relazione alle specifiche necessità dell'azienda per gli atti e le norme previste, sottoscritta congiuntamente dal responsabile stesso e dal beneficiario.

Il servizio di consulenza per la condizionalità ha durata annuale e deve comprendere tutti gli aspetti relativi agli impegni da rispettare da parte dell'azienda. Il beneficiario sceglie, all'atto della domanda di aiuto, il numero di visite aziendali, fissate in **sei o dodici**, in relazione alle specifiche esigenze.

A 2 – Servizio di consulenza per la condizionalità produzioni animali.

Consiste nell'offerta di servizi rivolta alle aziende con produzioni zootecniche e miste zootecniche e vegetali per la conoscenza ed il rispetto dei diversi impegni da rispettare, in termini di Atti e Norme previste, relativamente ai seguenti campi di condizionalità:

- “Natura 2000” (A1 Direttiva 79/409/CEE “Uccelli”- A5 Direttiva 92/43/CEE “Habitat”)
- A2 Direttiva 80/68/CEE “Protezione delle acque sotterranee”
- A3 Direttiva 86/278/CEE “Utilizzazione fanghi”
- A4 Direttiva 91/676/CEE “Nitrati”
- A6, A7, A8 e A8bis Direttive relative alla identificazione e registrazione degli animali
- B9 Direttiva 91/414/CEE concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari
- B 10 Direttiva 96/22/CE concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze Beta-agoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle direttive 81/602/ CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE
- B11 Regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento europeo e del consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare
- B12 Regolamento (CE) 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili
- B13 Direttiva 85/511/CEE concernente misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica (Abrogata e sostituita dalla direttiva 2003/85 non ancora recepita)
- B14 Direttiva 92/119/CEE concernente l'introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini
- B15 Direttiva: 2000/75/CE che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini
- C16 Direttiva 91/629/CEE Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli
- C17 Direttiva 91/630/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini
- C18 Direttiva 98/58/CEE del Consiglio, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti

- NORMA 1.1: Interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio;
- NORMA 2.1: Gestione delle stoppie e dei residui vegetali;
- NORMA 3.1: Difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali;
- NORMA 4.1: Protezione del pascolo permanente;
- NORMA 4.2: Gestione delle superfici ritirate dalla produzione;
- NORMA 4.3: Manutenzione degli oliveti;
- NORMA 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio.

Il soggetto prestatore di servizi all'avvio dell'attività di consulenza redige una **verifica iniziale della situazione aziendale**, con la quale vengono individuati i problemi e gli aspetti critici rilevati, corredata da un **progetto tecnico di consulenza**, definito dal responsabile tecnico del servizio e da questo sottoscritto congiuntamente al beneficiario, che definisce in dettaglio gli interventi necessari a supporto del rispetto degli atti e delle norme. Nel corso dell'anno il prestatore garantisce un costante supporto, sia mediante visite in azienda che offrendo l'accesso al beneficiario a forme di assistenza mediante sportelli informativi locali, telefono, fax, e-mail, supporti informatici e telematici. Il responsabile tecnico deve inoltre garantire una periodica verifica dello stato di attuazione del progetto di consulenza che si completa con la redazione, al termine del periodo di attività, di una **relazione tecnica finale** riportante i contenuti della consulenza prestata in relazione alle specifiche necessità dell'azienda per gli atti e le norme previste, sottoscritta congiuntamente dal responsabile stesso e dal beneficiario.

Il servizio di consulenza per la condizionalità ha durata annuale e deve comprendere tutti gli aspetti relativi agli impegni da rispettare da parte dell'azienda. Il beneficiario sceglie, all'atto della domanda di aiuto, il numero di visite aziendali, fissate in **sei o dodici**, in relazione alle specifiche esigenze.

B 1 – Servizio di supporto alle scelte gestionali e produttive rivolte al miglioramento globale del rendimento delle aziende agricole e forestali.

Consiste nell'offerta di servizi di consulenza multidisciplinari, rivolti ad aziende agricole e forestali, finalizzati a migliorare una gestione aziendale sostenibile, a sviluppare la competitività e la capacità di innovazione di impresa.

Le azioni previste possono riguardare i seguenti aspetti gestionali e produttivi:

- supporto all'orientamento delle scelte imprenditoriali, rivolte allo sviluppo aziendale, nell'ambito delle opportunità offerte dalle misure del PSR Toscana anni 2007 –2013 e dagli altri interventi, comunitari nazionali e regionali, a sostegno dell'agricoltura;
- supporto alle scelte imprenditoriali rivolte alla qualificazione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e selvicolturali – assistenza per l'applicazione dei disciplinari di produzione e valorizzazione commerciale dei prodotti da agricoltura integrata, biologica e dei prodotti DOP, IGP, DOC, DOCG; informazione sull'utilizzazione dei marchi;
- consulenza tecnica agronomica, fitopatologica e per tutte le fasi del ciclo produttivo per le filiere:
 - *Vitivinicola*
 - *Olivicola*
 - *Orticola*
 - *Frutticola*
 - *Floricola*
 - *Vivaistica*
 - *Cerealicolo - colture industriali*
 - *Forestale*
- supporto alle scelte rivolte all'introduzione di innovazioni anche in relazione agli inputs provenienti dalla ricerca; consulenza tecnica per tutte le fasi del ciclo produttivo condotto con tecniche di agricoltura biologica; supporto alla conoscenza da parte dell'imprenditore delle problematiche inerenti alla eventuale coesistenza con coltivazioni di piante geneticamente modificate (OGM);

- supporto per l'introduzione di tecniche rivolte al risparmio energetico ed alla produzione di energia da fonti rinnovabili in azienda per abbattere i costi di produzione; consulenza tecnica per lo sviluppo della produzione di colture no – food e di biomasse agricole e forestali per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- consulenza per lo sviluppo della multifunzionalità al fine di integrare il reddito aziendale; supporto alla programmazione e gestione di attività agrituristiche e collaterali (attività culturali, artigianali, ricreative, turismo equestre ecc.); supporto alla programmazione di attività educative, didattiche, sociali ed assistenziali;
- supporto alla programmazione ed all'attuazione degli interventi selvicolturali.

Il soggetto prestatore di servizi all'avvio dell'attività di consulenza redige una **verifica iniziale della situazione aziendale**, con la quale vengono individuati i problemi, gli aspetti critici dell'attuale situazione aziendale ed i conseguenti obiettivi di miglioramento complessivo da perseguire, corredata da un **progetto tecnico di consulenza**, definito dal responsabile tecnico del servizio e da questo sottoscritto congiuntamente al beneficiario, che definisce in dettaglio gli interventi necessari e la durata del progetto (annuale, biennale o triennale). Nel corso dell'anno il prestatore garantisce un costante supporto, sia mediante le visite in azienda preventivate che offrendo l'accesso al beneficiario a forme di assistenza mediante sportelli informativi locali, telefono, fax, e-mail, supporti informatici e telematici. Il responsabile tecnico deve inoltre garantire una periodica verifica dello stato di attuazione del progetto di consulenza che si completa con la redazione, al termine del periodo di attività, di una **relazione tecnica finale** riportante gli interventi realizzati e gli obiettivi di miglioramento dell'azienda conseguiti, sottoscritta congiuntamente dal responsabile stesso e dal beneficiario. Nel caso di servizi di durata pluriennale, al termine di ciascun anno intermedio di attività viene redatta una **relazione tecnica intermedia**, riportante lo stato di avanzamento degli interventi previsti ed il grado di raggiungimento degli obiettivi di progetto, sottoscritta congiuntamente dal responsabile stesso e dal beneficiario.

Il servizio di consulenza di supporto alle scelte gestionali e produttive rivolte al miglioramento globale, può comprendere le diverse azioni indicate in precedenza che risultino necessarie al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento previsti dal progetto tecnico. Il beneficiario sceglie, all'atto della domanda di aiuto, il numero di visite aziendali annuali, fissate in **sei o dodici**, in relazione alle specifiche esigenze.

B 2 – Servizio di supporto alle scelte gestionali e produttive rivolte al miglioramento globale del rendimento delle aziende zootecniche.

Consiste nell'offerta di servizi di consulenza multidisciplinari, rivolti ad allevamenti zootecnici, finalizzati a migliorare una gestione aziendale sostenibile, a sviluppare la competitività e la capacità di innovazione di impresa.

Le azioni previste possono riguardare i seguenti aspetti gestionali e produttivi:

- supporto all'orientamento delle scelte imprenditoriali, rivolte allo sviluppo aziendale, nell'ambito delle opportunità offerte dalle misure del PSR Toscana anni 2007 – 2013 e dagli altri interventi, comunitari nazionali e regionali, a sostegno degli allevamenti zootecnici;
- consulenza per la conduzione dell'allevamento con metodo integrato ai sensi delle normative vigenti;
- consulenza per la conduzione dell'allevamento con metodo biologico ai sensi delle normative vigenti;
- consulenza per la conduzione dell'allevamento di razze autoctone;
- supporto alle scelte imprenditoriali rivolte alla qualificazione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti dell'allevamento – assistenza per l'applicazione dei disciplinari di produzione e valorizzazione commerciale dei prodotti da zootecnia integrata, biologica dei prodotti DOP, IGP; informazione sull'utilizzazione dei marchi;
- consulenza per il miglioramento della gestione dell'allevamento in relazione alla riproduzione, alle tecniche di alimentazione con particolare riferimento all'impiego di proteine vegetali OGM free, alla produzione, raccolta e conservazione dei foraggi, gestione dei pascoli e prati-pascoli;
- consulenza per la trasformazione e commercializzazione aziendale;
- consulenza per il miglioramento delle condizioni zoonozie dell'allevamento;
- informazione sulle emergenze sanitarie negli allevamenti e relative metodologie di prevenzione e contenimento.

Il soggetto prestatore di servizi all'avvio dell'attività di consulenza redige una **verifica iniziale della situazione aziendale**, con la quale vengono individuati i problemi, gli aspetti critici dell'attuale situazione aziendale ed i conseguenti obiettivi di miglioramento complessivo da perseguire, corredata da un **progetto tecnico di consulenza**, definito dal responsabile tecnico del servizio e da questo sottoscritto congiuntamente al beneficiario, che definisce in dettaglio gli interventi necessari e la durata del progetto (annuale, biennale o triennale). Nel corso dell'anno il prestatore garantisce un costante supporto, sia mediante le visite in azienda preventivate che offrendo l'accesso al beneficiario a forme di assistenza mediante sportelli informativi locali, telefono, fax, e-mail, supporti informatici e telematici. Il responsabile tecnico deve inoltre garantire una periodica verifica dello stato di attuazione del progetto di consulenza che si completa con la redazione, al termine del periodo di attività, di una **relazione tecnica finale** riportante gli interventi

realizzati e gli obiettivi di miglioramento dell'azienda conseguiti, sottoscritta congiuntamente dal responsabile stesso e dal beneficiario. Nel caso di servizi di durata pluriennale, al termine di ciascun anno intermedio di attività viene redatta una **relazione tecnica intermedia**, riportante lo stato di avanzamento degli interventi previsti ed il grado di raggiungimento degli obiettivi di progetto, sottoscritta congiuntamente dal responsabile stesso e dal beneficiario.

Il servizio di consulenza di supporto alle scelte gestionali e produttive rivolte al miglioramento globale, può comprendere le diverse azioni indicate in precedenza che risultino necessarie al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento previsti dal progetto tecnico. Il beneficiario sceglie, all'atto della domanda di aiuto, il numero di visite aziendali annuali, fissate in **sei o dodici**, in relazione alle specifiche esigenze.

4.6. Azioni di consulenza specialistica altamente qualificata per segmenti specifici di produzione (Articolo 2 comma 1 lettera f) l.r. 34/2001)

Le azioni di consulenza specialistica sono articolate, nell'ambito dei piani e programmi delle Amministrazioni provinciali, in considerazione delle specifiche esigenze dell'agricoltura locale e rappresentano l'offerta di servizi alle imprese, agricole forestali e zootecniche, per la soluzione di problemi non ordinari e/o per il conseguimento di specifici e limitati obiettivi aziendali che necessitano di un elevato grado di specializzazione ed innovazione.

I soggetti prestatori dei servizi, individuati autonomamente dai beneficiari (articolo 5 comma 3 l.r. 34/2001) devono possedere conoscenze specialistiche relative agli specifici contenuti dei servizi offerti.

Per i servizi di consulenza specialistica le diverse azioni e le relative modalità di attuazione, sono definite dalle Province nell'ambito di uno specifico bando, articolato per misure definite in relazione alle esigenze di assistenza specialistica giustificate dalle prevalenti tipologie produttive.

Dette misure non devono superare il numero di sei, tra le quali il beneficiario è vincolato ad indicarne non più di una.

Tutte le Amministrazioni provinciali dovranno inoltre garantire l'apertura di specifici bandi per l'acquisizione del servizio specialistico per il rispetto dei requisiti in materia di sicurezza sul lavoro e di supporto alla programmazione ed all'attuazione degli interventi selvicolturali, descritti come di seguito.

C1 - Servizio specialistico di consulenza di supporto al rispetto dei requisiti in materia di sicurezza sul lavoro

Consiste nell'offerta di un servizio rivolto a supportare le aziende agricole zootecniche e forestali per il rispetto delle norme di sicurezza del lavoro.

Le azioni di consulenza possono riguardare:

- problematiche relative alla meccanizzazione delle aziende agricole, zootecniche e dei cantieri forestali;
- informazione sugli adempimenti relativi alle procedure per la sicurezza sul lavoro;
- supporto tecnico alla definizione delle procedure per la sicurezza sul lavoro;
- supporto tecnico all'applicazione delle procedure aziendali definite;
- supporto tecnico all'adeguamento delle procedure per la sicurezza sul lavoro.

C2 - Servizio di supporto alla programmazione ed all'attuazione degli interventi selvicolturali

Consiste nell'offerta di un servizio rivolto a supportare gli imprenditori agricoli e forestali ed i detentori di aree forestali singoli od associati, nelle scelte relative alla conduzione delle aree forestali secondo tecniche di selvicoltura sostenibile.

Le azioni di consulenza possono riguardare:

- lo sviluppo della meccanizzazione dei lavori forestali e l'applicazione di tecniche e/o strumenti innovativi;
- la definizione degli elementi necessari alla programmazione degli interventi selvicolturali o delle opere connesse, la consulenza alla predisposizione dell'istanze per l'esecuzione degli interventi previsti ai sensi della l.r. 39/2000 e successive modifiche e integrazioni;
- le problematiche connesse all'esecuzione degli interventi selvicolturali o delle opere connesse, compreso la predisposizione di aree di saggio esemplificative degli interventi da eseguire e/o la delimitazione delle aree soggette ad intervento;
- consulenza alla commercializzazione e trasformazione dei prodotti legnosi, anche in riferimento alla filiera legno-energia;
- consulenza tecnica sugli aspetti normativi e gestionali connessi alla conduzione aziendale e all'esecuzione degli interventi selvicolturali;
- consulenza per l'ecocertificazione forestale dei boschi.

Il soggetto prestatore dei servizi di consulenza specialistica all'avvio dell'attività di consulenza redige una **verifica iniziale della situazione aziendale**, con la quale vengono individuati i problemi e gli aspetti critici inerenti l'oggetto del servizio richiesto (es. sicurezza sul lavoro), corredata da un **progetto tecnico di consulenza**, definito dal

responsabile tecnico del servizio e da questo sottoscritto congiuntamente al beneficiario, che definisce in dettaglio gli interventi di adeguamento necessari ed il numero di visite aziendali previste. Nel corso dell'anno il prestatore garantisce un costante supporto, sia mediante le visite in azienda preventivate che offrendo l'accesso al beneficiario a forme di assistenza mediante sportelli informativi locali, telefono, fax, e-mail, supporti informatici e telematici. Il responsabile tecnico deve inoltre garantire una periodica verifica dello stato di attuazione del progetto di consulenza che si completa con la redazione, al termine del periodo di attività, di una **relazione tecnica finale** riportante gli obiettivi conseguiti sottoscritta congiuntamente dal responsabile stesso e dal beneficiario.

Le diverse consulenze specialistiche comprendono gli aspetti inerenti l'oggetto del servizio richiesto, con un numero di visite aziendali **da un minimo di una ad un massimo di dieci**, stabilite al momento della redazione del progetto tecnico di consulenza.

Il servizio di consulenza di supporto al rispetto dei requisiti in materia di sicurezza sul lavoro deve comprendere tutti gli aspetti relativi alle norme da rispettare da parte dell'azienda con un numero di visite aziendali, **da un minimo di due ad un massimo di sei**, stabilite al momento della redazione del progetto tecnico di consulenza.

PARTICOLARI PRESCRIZIONI PER TUTTI I SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA DIRETTA ALLE AZIENDE:

- Dagli aiuti concessi ai sensi del presente piano sono in ogni caso escluse le consulenze relative a problematiche fiscali e contributive.
- Per non falsare la concorrenza gli aiuti concessi ai sensi del presente piano devono essere accessibili a tutti gli imprenditori della provincia interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti.
- A tal fine le imprese saranno selezionate con bandi ad evidenza pubblica recanti le tipologie dei servizi finanziabili, le eventuali specificità locali che le giustificano, le modalità di presentazione delle richieste, la relativa modulistica ed i criteri di valutazione delle richieste.
- Nella domanda di accesso al regime di aiuto, i richiedenti dovranno indicare il nominativo del soggetto prestatore in possesso del titolo professionale, o di eventuali ulteriori requisiti previsti dalla normativa comunitaria in materia, abilitanti alla consulenza in campo agricolo e rurale. Nel caso in cui i prestatori di servizi siano soggetti collettivi, i beneficiari dovranno riportare l'indicazione del rappresentante legale del soggetto prestatore ed il nominativo del responsabile tecnico del servizio, per il quale è tassativamente richiesto il possesso del titolo professionale abilitante alla consulenza in campo agricolo e rurale. Nei casi di assistenza di tipo zoonosanitario il responsabile tecnico del servizio dovrà essere in possesso del titolo professionale abilitante a svolgere consulenza in campo veterinario.
- Sono esclusi, quali prestatori dei servizi di consulenza tecnica, soggetti che esercitino attività di produzione e/o vendita di mezzi tecnici per l'agricoltura, soggetti collettivi che svolgano attività di controllo e certificazione ai sensi delle normative comunitarie, nazionali e regionali o si avvalgano di tecnici che esercitino a vario titolo tali attività. Sono altresì esclusi, quali prestatori dei servizi di consulenza tecnica, quei soggetti ed i loro collaboratori, che gestiscono, direttamente od indirettamente, fasi e procedimenti connessi con l'erogazione di aiuti e sussidi nel settore agricolo e dello sviluppo rurale.
- Ciascun imprenditore può chiedere l'accesso al regime di aiuti fino ad un massimo di tre azioni, di cui un solo servizio di consulenza per la condizionalità, un solo servizio di consulenza per il miglioramento globale del rendimento aziendale (produzioni vegetali o produzioni zootecniche), una sola misura di consulenza specialistica altamente qualificata.
- L'importo globale degli aiuti concessi nell'ambito della presente sezione non può superare i 100.000,00 euro per beneficiario per un periodo di tre anni oppure, nel caso di aiuti erogati ad imprese che rientrano nella definizione di piccole e medie imprese (Reg. (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese – GU L 10 del 15 gennaio 2001 pag. 33), il 50 per cento dei costi ammissibili (tra le due possibilità viene concesso l'aiuto di entità superiore). Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto si considera beneficiario la persona che fruisce dei servizi.

5. Priorità di destinazione dei finanziamenti

Per gli anni 2007-2010 le priorità cui le Amministrazioni provinciali destineranno i finanziamenti loro assegnati sono così determinate:

Per i servizi riconducibili alle diverse azioni di consulenza per la condizionalità, di consulenza per il miglioramento globale del rendimento delle aziende e delle diverse azioni di consulenza specialistica (articolo 2 comma 1 lettere e) ed f) l.r. 34/2001) con particolare riguardo al servizio specialistico di consulenza di supporto al rispetto dei requisiti in materia di sicurezza sul lavoro di cui al precedente punto C1 vengono riservati complessivamente almeno il **50 per cento** dei finanziamenti regionali assegnati a ciascuna Provincia.

Per la realizzazione dei servizi di consulenza sopra descritti, all'avvio della operatività del Piano di sviluppo rurale della Toscana anni 2007 – 2013 saranno inoltre rese disponibili le risorse della misura 114 "Utilizzo di servizi di consulenza" (articolo 20, lettera a) iv) e articolo 24 del reg. (CE) 1698/2005).

Saranno le singole Province a definire le quote di risorse da assegnare alle diverse tipologie di servizi di consulenza che, in ogni caso, dovranno essere tutte attivate.

Per le attività di divulgazione e comunicazione (articolo 2 comma 1 lettera d) l.r. 34/2001) vengono riservati complessivamente almeno il **40 per cento** dei finanziamenti regionali assegnati a ciascuna Provincia. In ragione della necessità di raggiungere un elevato numero di aziende agricole, per sostenere gli imprenditori nel rispetto delle norme della condizionalità e fornire loro la conoscenza delle opportunità che saranno offerte dal Piano di sviluppo rurale della Toscana 2007-2013, le Province dovranno necessariamente attivare progetti locali, diffusi sul territorio, di informazione e comunicazione collettiva sui suddetti argomenti.

Per le azioni di animazione dello sviluppo rurale (articolo 2 comma 1 lettera a) l.r. 34/2001) vengono riservati complessivamente almeno il **5 per cento** dei finanziamenti regionali assegnati a ciascuna Provincia.

Per tutte le suddette tipologie di azioni dovranno essere attivate in ogni caso le relative procedure di selezione.

Le singole Province possono incrementare con fondi propri le risorse complessivamente loro assegnate dalla Regione Toscana sino ad un massimo del 20 per cento, destinando in piena autonomia tali incrementi a qualunque tipologia di intervento finanziabile ricompresa nel precedente punto 4.

6. Costi ammissibili - quote a carico pubblico

In relazione alla nota della Commissione UE prot. n. SG (2001) D/286959 del 20 marzo 2001, vengono riconosciuti i costi per le azioni di seguito indicate:

6.1. Azioni di animazione dello sviluppo agricolo-rurale di significativa valenza territoriale (Articolo 2 comma 1 lettera a) l.r. 34/2001).

Risultano ammissibili spese per :

- personale impiegato nell'attività di consulenza all'animazione (compreso rimborso spese di viaggio e soggiorno);
- preparazione della documentazione prodotta e sua diffusione.

Il costo di tali azioni è a totale carico della Provincia salvo i casi in cui le stesse azioni siano condotte in partenariato con altri soggetti, pubblici o privati.

6.2 Azioni rivolte al monitoraggio e all'identificazione dei fabbisogni di innovazione e delle esigenze formative del mondo agricolo e rurale utili ad aumentare l'efficacia degli interventi (Articolo 2 comma 1 lettera b) l.r. 34/2001).

Risultano ammissibili spese per :

- personale impiegato nell'attività di consulenza (compreso rimborso spese di viaggio e soggiorno);
- preparazione della documentazione prodotta e sua diffusione.

I costi di tali azioni sono a totale carico pubblico.

6.3 Azioni di coordinamento e promozione della ricerca applicata, azioni di sperimentazione e collaudo dell'innovazione (Articolo 2 comma 1 lettera c) l.r. 34/2001).

Risultano ammissibili spese per:

- personale impiegato nella ricerca;
- acquisto attrezzature e materiali utilizzati per l'attività di ricerca;
- diffusione dei risultati della ricerca (affitto locali, preparazione di materiale informativo, spese di viaggio, spese per i relatori, per l'organizzazione di manifestazioni, per l'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, spese

per servizi telematici, realizzazione di programmi televisivi concernenti esclusivamente la pubblicazione di informazioni di natura tecnico-scientifica).

Sono in ogni caso ammissibili i soli costi specificatamente connessi ai progetti di ricerca, escludendo qualsiasi aiuto al funzionamento.

Qualora i soggetti selezionati per le attività di ricerca esercitino anche attività economiche produttive o di altro genere, i medesimi dovranno assicurare la tenuta di una contabilità separata per le attività di ricerca svolte.

Per le azioni di coordinamento e promozione della ricerca applicata sono sovvenzionate le sole spese specificamente connesse ai progetti di ricerca, con l'esclusione di qualsiasi aiuto al funzionamento.

La sperimentazione ed il collaudo dell'innovazione saranno condotti solo presso aziende pubbliche e su superfici limitate e per il tempo strettamente necessario a verificare i risultati della ricerca.

Il costo di tali azioni potrà essere a carico pubblico per il 75 per cento o per il 100 per cento in relazione al sussistere delle condizioni specificate al precedente punto 4.3.

6.4 Azioni di comunicazione integrata tra i diversi soggetti operanti nel sistema dei servizi di sviluppo agricolo; trasferimento dell'innovazione tecnologica ed organizzativa: divulgazione, dimostrazione; informazione sulle iniziative dello sviluppo rurale condotte direttamente od anche in collaborazione con i mezzi di comunicazione (Articolo 2 comma 1 lettera d) l.r. 34/2001).

Risultano ammissibili spese per :

- personale impiegato nell'attività di consulenza (compreso rimborso spese di viaggio e soggiorno);
- preparazione della documentazione;
- organizzazione di incontri divulgativi, seminari, convegni (affitto locali, preparazione materiale informativo, spese viaggio relatori ecc.);
- acquisto spazi su mezzi di comunicazione di massa, programmi radio televisivi, servizi telematici.

Relativamente all'acquisto di spazi in programmi radio televisivi, mezzi di comunicazione di massa e servizi telematici sono ammissibili le sole spese direttamente riferibili a pubblicizzazione di informazioni di natura tecnico-scientifica, di conferenze, di iniziative di ricerca e/o di risultati, escludendo qualsiasi forma di pubblicità di prodotti e/o produttori.

I costi di tali azioni possono essere a totale carico pubblico od integrati da risorse finanziarie private complementari.

6.5 Azioni di assistenza tecnico gestionale, di consulenza alla qualificazione e commercializzazione dei prodotti (Articolo 2 comma 1 lettera e) l.r. 34/2001).

Risultano ammissibili le spese per l'acquisizione, da parte delle aziende, delle prestazioni di assistenza tecnica.

I costi riconosciuti dei servizi prestati alle aziende, in riferimento alle diverse tipologie di assistenza attivate, sono determinati dalle Amministrazioni provinciali competenti nel rispetto degli importi di seguito indicati:

6.5.1 – Servizio di consulenza per la condizionalità - produzioni vegetali - (punto 4.5 – A1 del presente piano).

Il beneficiario sceglie, all'atto della domanda di aiuto, il numero di visite aziendali, fissate in **sei o dodici**, in relazione alle specifiche esigenze.

I costi riconosciuti per questi servizi devono essere determinati dalle Amministrazioni provinciali, nel corrispondente bando rispettivamente, per l'opzione con **sei visite** a partire da un minimo di euro **800,00** ad un massimo di euro **937,50** e per l'opzione con **dodici visite** a partire da un minimo di euro **1600,00** ad un massimo di euro **1875,00** per ciascuna azienda in assistenza, esclusa IVA. Il contributo pubblico in ogni caso è pari all'80 per cento del costo del servizio per azienda esclusa IVA. La restante quota è a totale carico dell'azienda beneficiaria. Sono altresì a totale carico dell'azienda le eventuali ulteriori quote dovute per prestazioni aggiuntive rispetto a quelle strettamente attinenti le azioni ammesse a contributo pubblico.

Il servizio di consulenza per la condizionalità - produzioni vegetali, dovrà comprendere tutte le azioni relative ai campi di condizionalità che devono essere rispettati dall'azienda oggetto della consulenza.

6.5.2 – Servizio di consulenza per la condizionalità- produzioni animali - (punto 4.5 – A2 del presente piano).

Il beneficiario sceglie, all'atto della domanda di aiuto, il numero di visite aziendali, fissate in **sei o dodici**, in relazione alle specifiche esigenze.

I costi riconosciuti per questi servizi devono essere determinati dalle Amministrazioni provinciali, nel corrispondente bando rispettivamente, per l'opzione con **sei visite** a partire da un minimo di euro **800,00** ad un massimo di euro **937,50**

e per l'opzione con **dodici visite** a partire da un minimo di euro **1600,00** ad un massimo di euro **1875,00** per ciascuna azienda in assistenza, esclusa IVA. Il contributo pubblico in ogni caso è pari all'80 per cento del costo del servizio per azienda esclusa IVA. La restante quota è a totale carico dell'azienda beneficiaria. Sono altresì a totale carico dell'azienda le eventuali ulteriori quote dovute per prestazioni aggiuntive rispetto a quelle strettamente attinenti le azioni ammesse a contributo pubblico.

Il servizio di consulenza per la condizionalità - produzioni vegetali, dovrà comprendere tutte le azioni relative ai campi di condizionalità che devono essere rispettati dall'azienda oggetto della consulenza.

6.5.3 – Servizio di supporto alle scelte gestionali e produttive rivolte al miglioramento globale del rendimento delle aziende agricole e forestali - (punto 4.5 - B1 del presente piano).

Il beneficiario sceglie, all'atto della domanda di aiuto, la durata del progetto (**annuale, biennale o triennale**) il numero di visite aziendali da realizzare all'anno, fissate in **sei o dodici**, in relazione alle specifiche esigenze.

I costi riconosciuti per questi servizi devono essere determinati dalle Amministrazioni provinciali, nel corrispondente bando, rispettivamente:

- per l'opzione con **sei visite**, a partire da un minimo di euro **800,00** ad un massimo di euro **937,50**;
- per l'opzione con **dodici visite** a partire da un minimo di euro **1600,00** ad un massimo di euro **1875,00** per ciascuna azienda in assistenza, esclusa IVA.

Il contributo pubblico in ogni caso è pari a:

Primo anno 60 per cento;

Secondo anno 70 per cento;

Terzo anno 80 per cento.

del costo del servizio per azienda esclusa IVA.

La restante quota è a totale carico dell'azienda beneficiaria. Sono altresì a totale carico dell'azienda le eventuali ulteriori quote dovute per prestazioni aggiuntive rispetto a quelle strettamente attinenti le azioni ammesse a contributo pubblico.

I servizi rivolti al miglioramento globale del rendimento delle aziende agricole e forestali, dovranno comprendere tutte le azioni relative agli aspetti gestionali e produttivi descritti nel progetto tecnico di consulenza.

6.5.4 – Servizio di supporto alle scelte gestionali e produttive rivolte al miglioramento globale del rendimento delle aziende zootecniche - (punto 4.5 – B2 del presente piano).

Il beneficiario sceglie, all'atto della domanda di aiuto, la durata del progetto (**annuale, biennale o triennale**) il numero di visite aziendali da realizzare all'anno, fissate in **sei o dodici**, in relazione alle specifiche esigenze.

I costi riconosciuti per questi servizi devono essere determinati dalle Amministrazioni provinciali, nel corrispondente bando, rispettivamente:

- per l'opzione con **sei visite**, a partire da un minimo di euro **800,00** ad un massimo di euro **937,50**;
- per l'opzione con **dodici visite** a partire da un minimo di euro **1600,00** ad un massimo di euro **1875,00** per ciascuna azienda in assistenza, esclusa IVA.

Il contributo pubblico in ogni caso è pari a:

Primo anno 60 per cento;

Secondo anno 70 per cento;

Terzo anno 80 per cento.

del costo del servizio per azienda esclusa IVA.

La restante quota è a totale carico dell'azienda beneficiaria. Sono altresì a totale carico dell'azienda le eventuali ulteriori quote dovute per prestazioni aggiuntive rispetto a quelle strettamente attinenti le azioni ammesse a contributo pubblico.

I servizi rivolti al miglioramento globale del rendimento delle aziende agricole e forestali, dovranno comprendere tutte le azioni relative agli aspetti gestionali e produttivi descritti nel progetto tecnico di consulenza.

6.6 - Azioni di consulenza specialistica altamente qualificata per segmenti specifici di produzione (Articolo 2 comma 1 lettera f) l.r.34/2001).

Risultano ammissibili spese per l'acquisizione, da parte delle aziende, delle prestazioni di consulenza tecnica specialistica per le produzioni vegetali ed animali.

Per tutto il territorio regionale sono previsti i seguenti servizi di consulenza:

Servizio specialistico di supporto per il rispetto dei requisiti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (punto 4.6 - C1 del presente piano).

Il costo riconosciuto per questo servizio deve essere determinato dalle Amministrazioni provinciali, nel corrispondente bando, a partire da un minimo di euro **160,00** ad un massimo di euro **190,00** per ciascuna visita in azienda esclusa IVA, **da un minimo di due ad un massimo di sei** visite in azienda.

Il contributo pubblico è pari all'**80 per cento** del costo del servizio per azienda, IVA esclusa. La restante quota è a totale carico dell'azienda beneficiaria. Sono altresì a totale carico dell'azienda le eventuali ulteriori quote dovute per prestazioni aggiuntive rispetto a quelle strettamente attinenti le azioni ammesse a contributo pubblico.

Servizio di supporto alla programmazione ed all'attuazione degli interventi selvicolturali (punto 4.6 C2 del presente piano).

Il costo riconosciuto per questo servizio deve essere determinato dalle Amministrazioni provinciali, nel corrispondente bando, a partire da un minimo di euro **160,00** ad un massimo di euro **190,00** per ciascuna visita in azienda esclusa IVA, **fino ad un massimo di dieci** visite in azienda.

Il contributo pubblico è pari al **70 per cento** del costo del servizio per azienda, IVA esclusa. La restante quota è a totale carico dell'azienda beneficiaria. Sono altresì a totale carico dell'azienda le eventuali ulteriori quote dovute per prestazioni aggiuntive rispetto a quelle strettamente attinenti le azioni ammesse a contributo pubblico.

Per tutte le altre tipologie di servizi specialistici i costi riconosciuti devono essere determinati dalle Amministrazioni provinciali, nel corrispondente bando, a partire da un minimo di euro **160,00** ad un massimo di euro **190,00** per ciascuna visita in azienda esclusa IVA. Il contributo pubblico è pari al **50 per cento** del costo del servizio per azienda IVA esclusa. La restante quota è a totale carico dell'azienda beneficiaria. Sono altresì a totale carico dell'azienda le eventuali ulteriori quote dovute per prestazioni aggiuntive rispetto a quelle strettamente attinenti le azioni ammesse a contributo pubblico.

Nei casi di assistenza specialistica che persegua finalità anche di oggettivo interesse generale, come indicato al precedente punto 4.6, il contributo pubblico potrà essere eccezionalmente pari al **70 per cento** del costo del servizio per azienda. La restante quota è a totale carico dell'azienda beneficiaria. Sono altresì a totale carico dell'azienda le eventuali ulteriori quote dovute per prestazioni aggiuntive rispetto a quelle strettamente attinenti le azioni ammesse a contributo pubblico.

7. Risorse disponibili

Per la programmazione della l.r. 34/2001 per il triennio 2007 - 2009, le risorse finanziarie complessivamente rese disponibili dalla Regione Toscana sono previste in euro **4.010.000,00**, per ciascun anno, derivanti da risorse regionali.

Per la realizzazione dei servizi di consulenza contenuti nel presente piano, all'avvio della operatività del Piano di sviluppo rurale della Toscana anni 2007 - 2013, le risorse della misura 114 "Utilizzo di servizi di consulenza" (articolo 20, lettera a) iv) e articolo 24 del reg. (CE) 1698/2005) si integreranno e coordineranno con quelle regionali attivate.

Le risorse, sia regionali che derivanti dal PSR Toscana, per l'attività di consulenza saranno ripartite secondo i criteri riportati al successivo punto 8.

Saranno le singole Province a definire annualmente le quote di risorse da assegnare alle diverse tipologie di servizi di consulenza.

Le Province potranno inoltre incrementare con risorse proprie quelle regionali loro complessivamente assegnate, secondo quanto specificato al successivo punto 8, nel limite massimo del 20 per cento determinando in piena autonomia tali incrementi a qualunque tipologia di intervento finanziabile ricompresa nel precedente punto 4.

Con l'operatività del Piano di sviluppo rurale della Toscana anni 2007 - 2013, saranno inoltre rese disponibili risorse dalla misura 111 "Formazione ed informazione" (articolo 20, lettera a) i) e articolo 21 reg. (CE) 1698/2005) per la realizzazione, da parte dell'ARSIA, di iniziative rivolte all'aggiornamento dei tecnici pubblici e privati che operano nel sistema regionale dei servizi di sviluppo agricolo e rurale della Toscana.

8. Ripartizione delle risorse

Le ripartizioni direttamente conseguenti ai suddetti criteri sono quelle recate nella tabella seguente (tab. A)

Tabella A		Ripartizione risorse regionali											
PROVINCE	un. Loc. attive*	%	SAU	%	UBA **	%	Dom.2006	%	Peso doppio	% totale	Riparto	10% forf.	TOTALE
AREZZO	7651	16,00	111.526	13,00%	24.531	15,61%	1849	22,26	17,83	AREZZO	30.000,00	481.353,91	511.353,91
FIRENZE	7086	14,82	123.953	14,45%	15.158	9,64%	803	9,67	11,65	FIRENZE	30.000,00	314.606,03	344.606,03
GROSSETO	10471	21,90	206.580	24,09%	55.391	35,24%	1948	23,45	25,63	GROSSETO	30.000,00	691.970,53	721.970,53
LIVORNO	2994	6,26	37.351	4,35%	4.147	2,64%	378	4,55	4,46	LIVORNO	30.000,00	120.420,00	150.420,00
LUCCA	3404	7,12	29.556	3,45%	6.613	4,21%	527	6,34	5,49	LUCCA	30.000,00	148.295,94	178.295,94
MASSA CARRARA	1273	2,66	19.651	2,29%	4.636	2,95%	384	4,62	3,43	MASSA CARRARA	30.000,00	92.607,06	122.607,06
PISA	4349	9,10	108.820	12,69%	15.174	9,65%	723	8,70	9,77	PISA	30.000,00	263.770,89	293.770,89
PISTOIA	3980	8,32	25.362	2,96%	4.326	2,75%	480	5,78	5,12	PISTOIA	30.000,00	138.191,70	168.191,70
PRATO	625	1,31	10.098	1,18%	703	0,45%	87	1,05	1,01	PRATO	30.000,00	27.143,70	57.143,70
SIENA	5982	12,51	184.800	21,55%	26.492	16,86%	1127	13,58	15,61	SIENA	30.000,00	421.640,24	451.640,24
TOTALE	47815	100,00%	857.699	100,00%	157.171	100,00%	8306	100,00%	100,00%		300.000,00	2.700.000,00	3.000.000,00

* Unità locali attive – dati Unioncamere anno 2005.

** Unità Bovine Adulte – (UBA) bovini ovini caprini e suini.

Superficie Agricola Utilizzata (SAU) e patrimonio zootecnico (UBA) - dati censimento agricoltura.

Le singole Province possono incrementare con fondi propri le risorse regionali complessivamente loro assegnate dalla Regione Toscana sino ad un massimo del 20 per cento, destinando in piena autonomia tali incrementi a qualunque tipologia di intervento finanziabile ricompresa nel precedente punto 4.

A partire dall'annualità 2008 il 5 per cento delle risorse regionali disponibili viene riservato alla costituzione di un **fondo di premialità** a favore delle Province che, nella programmazione dell'anno precedente, abbiano realizzato progetti di animazione dello sviluppo agricolo rurale (articolo 2 comma 1 lettera a) l.r. 34/2001 e/o di comunicazione-divulgazione – informazione (articolo 2 comma 1 lettera d) l.r. 34/2001) con significative integrazioni finanziarie private e/o pubbliche complementari alle risorse messe a disposizione dalla Regione e dalla Provincia. Le Amministrazioni che in sede di programma attuativo producono la necessaria documentazione attestante l'effettiva partecipazione finanziaria dei privati e/o degli altri enti pubblici, ricevono un premio calcolato percentualmente sul fondo stesso. L'incidenza dell'integrazione finanziaria privata di ogni singola Provincia, rispetto al totale delle risorse private complessivamente attivate, determina la percentuale di fondo da assegnare quale premio, sino ad un importo massimo pari all'integrazione privata stessa. Le risorse del fondo di premialità eventualmente non distribuite saranno ripartite tra le Province stesse secondo i criteri riportati nella tabella A.

Il finanziamento riservato all'ARSIA per la realizzazione delle attività assegnate con il presente piano, è pari ad euro 1.010.000,00 per il 2007.

Per le programmazioni delle successive annualità, ai sensi dell'articolo 9, comma 5 della l.r. 34/2001, è demandato alla Giunta regionale l'aggiornamento del piano finanziario in relazione alla previsione del Bilancio regionale e della specifica annualità del PSR misura 114. Saranno inoltre aggiornati annualmente i dati relativi ai parametri di ripartizione fra le Province, la percentuale di risorse regionali da destinare all'attuazione dei piani provinciali ed al fondo di premialità, la rimodulazione come definita al successivo punto 10.

Potranno inoltre essere apportate modifiche ai contenuti dei servizi di consulenza/assistenza in conseguenza di eventuali aggiornamenti dei campi di condizionalità e/o delle procedure previste dalla normativa comunitaria in materia di consulenza.

Le Province, nei propri piani e programmi attuativi delle annualità successive al 2007, provvederanno a garantire prioritariamente la copertura dei costi relativi ai pagamenti degli aiuti alle imprese beneficiarie di programmi pluriennali di consulenza, di cui al punto 4.5 lettere B1 e B2 del presente piano, avviati negli anni precedenti.

9. Partecipazione finanziaria dei beneficiari dei servizi

La partecipazione finanziaria dei soggetti beneficiari ai servizi di assistenza tecnica diretta di cui all'articolo 2 lettere e) ed f) della l.r. 34/2001 (importo a totale carico dell'azienda) è fissata dalla Amministrazione provinciale competente, nei corrispondenti bandi, nel rispetto di quanto determinato per il contributo pubblico ai precedenti punti 6.5.1, 6.5.2, 6.5.3, 6.5.4 e 6.6 del presente piano.

Per gli altri servizi, rivolti a beneficio della generalità degli operatori del settore e delle popolazioni rurali, la partecipazione finanziaria dei beneficiari non è determinata e la spesa può essere a totale carico degli Enti (Province o ARSIA) che li realizzano.

10. Criteri di rimodulazione delle quote e di ripartizione delle risorse finanziarie fra le Province per gli anni 2007-2010.

Ciascuna Provincia ha facoltà di soddisfare richieste supplementari di servizi di assistenza tecnica diretta, dichiarate ammissibili, o di incrementare altre azioni previste dal piano tra quelle indicate ai precedenti punti 4.1 e 4.4. Tale compensazione può essere realizzata utilizzando l'avanzo di risorse determinato, su altri bandi del piano provinciale, da una richiesta complessiva inferiore alla disponibilità presente.

Le risorse originate da mancata presentazione dei piani provinciali o derivanti, in esito ai programmi attuativi provinciali, dal parziale impiego da parte di talune Province delle quote finanziarie loro assegnate dalla Regione Toscana, vengono destinate a favore di quelle stesse Province quale quota concorrente al finanziamento dovuto per la realizzazione del piano provinciale dell'anno successivo.

Gli importi che, per effetto di tale compensazione, si rendono così disponibili per la programmazione dell'anno successivo, saranno ripartiti a favore delle altre Amministrazioni, proporzionalmente alle richieste supplementari di servizi di assistenza tecnica diretta dichiarate ammissibili dalle stesse Province, ai sensi dell'articolo 10 comma 7 della l.r. 34/2001 nel piano provinciale dell'anno precedente, ancorché non finanziate per carenza di risorse.

Per il 2007 le risorse non impiegate dai programmi attuativi provinciali del 2006 ammontano complessivamente ad euro 13.532,23 di risorse regionali e le stesse sono così ripartite a favore delle Province per le quali si sono rilevate richieste supplementari di servizi di assistenza tecnica diretta nell'anno 2006:

Tabella B Risorse regionali

PROVINCE	Domande eccedenti 2006	%	Ripartizione
			13.532,23
AR	157	16,58	2.243,46
FI	24	2,53	342,95
GR	347	36,64	4.958,48
LI	14	1,48	200,05
LU	71	7,50	1.014,56
MS	127	13,41	1.814,78
PI	49	5,17	700,19
PT	73	7,71	1.043,14
PO	0	0	0
SI	85	8,98	1.214,62
<i>Totale</i>	947	100	13.532,23

Le integrazioni finanziarie private che determinano la ripartizione del fondo di premialità descritto al precedente punto 8, dovranno essere attestate dalle Amministrazioni Provinciali che allo scopo dovranno inviare alla Regione Toscana idonea documentazione (es. accertamento nel bilancio della Provincia delle risorse private, documenti di pagamenti di spese relative al progetto sostenute da parte dei privati e/o pubblici ecc.).

La ripartizione definitiva delle risorse complessive per il 2007 è riportata alla seguente tabella

Tabella C - Definitiva ripartizione delle risorse finanziarie fra le Province per l'anno 2007

Risorse Regionali

PROVINCE	Risorse 2007	Quote riportate 2006 (bonus)	Bonus 2006 ridistribuito	Totale da impegnare	Disponibilità 2007 per piano provinciale
AREZZO	511.353,91	282,00	2.243,46	513.315,37	513.597,37
FIRENZE	344.606,03	0	342,95	344.948,98	344.948,98
GROSSETO	721.970,53	126,21	4.958,48	726.802,80	726.929,01
LIVORNO	150.420,00	0	200,05	150.620,05	150.620,05
LUCCA	178.295,94	667,46	1.014,56	178.643,04	179.310,50
MASSA CARRARA	122.607,06	0	1.814,78	124.421,84	124.421,84
PISA	293.770,89	0	700,19	294.471,08	294.471,08
PISTOIA	168.191,70	351,20	1.043,14	168.883,64	169.234,84
PRATO	57.143,70	12.105,36	0	45.038,34	57.143,70
SIENA	451.640,24	0	1.214,62	452.854,86	452.854,86
TOTALE	3.000.000,00	13.532,23	13.532,23	3.000.000,00	3.013.532,23

11. Fasi procedurali per l'attivazione degli interventi

ARSIA

Per le attività di coordinamento e promozione della ricerca applicata di cui all'articolo 2 lettera c) della l.r. 34/2001, l'Agenzia si atterrà alle prescrizioni delle disposizioni comunitarie in materia ("Disciplina comunitaria per l'aiuti di Stato alla Ricerca e sviluppo" (96/C45/06) e "Comunicazione della Commissione che modifica la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla Ricerca e sviluppo" (98/C48/02)). L'ARSIA, per le attività di cui alla lettera c) (azioni di sperimentazione e collaudo dell'innovazione) e d) (azioni di comunicazione integrata tra i diversi soggetti operanti nel sistema dei servizi di sviluppo agricolo; trasferimento dell'innovazione tecnologica ed organizzativa: divulgazione, dimostrazione; informazione sulle iniziative dello sviluppo rurale condotte direttamente od anche in collaborazione con i mezzi di comunicazione) dell'articolo 2 della l.r. 34/2001 provvede ad indire una selezione aperta a tutti i soggetti tecnicamente qualificati a svolgere le azioni soprarichiamate, nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza ed oggettività e, ove ne ricorrano le condizioni, in conformità alle norme impartite dalla direttiva n. 92/50/CEE e relativo decreto legislativo di applicazione 157/1995.

PROVINCE

Le Province nell'ambito dei tavoli di confronto che, nella loro autonomia, promuovono con le Organizzazioni professionali agricole e gli altri soggetti locali - pubblici e privati - per la definizione dei propri piani annuali, possono concordare con le Comunità Montane sia l'attività di programmazione che le successive fasi di verifica degli interventi.

Per il 2007 le Province stesse entro quarantacinque giorni dalla approvazione del presente piano procedono:

- ad approvare i piani annuali per l'attivazione degli interventi di loro competenza di cui all'articolo 2 comma 1 lettere a) d) e) f) della l.r. 34/2001
- all'apertura dei bandi per l'attivazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1 lettera e) ed f). ed alla definizione della relativa modulistica.

Per le procedure di attuazione delle azioni di cui all'articolo 2 lettere a) d) della l.r. 34/2001, i soggetti prestatori devono essere selezionati mediante le procedure previste dalle vigenti normative regionali, nazionali e comunitarie in materia di appalti di pubblici servizi.

In ogni caso dette procedure di selezione, per le azioni di cui alle lettere a) e d), dovranno essere concluse contestualmente a quelle previste per l'attivazione dei servizi di assistenza tecnica diretta, (lettere e) ed f)) come di seguito specificato.

A) Indizione dei bandi

Per l'attuazione delle azioni di cui alle lettere e) ed f), relative all'accesso delle aziende agli aiuti previsti per i servizi di consulenza, le procedure sono determinate come segue:

I piani annuali delle Province contengono i bandi ad evidenza pubblica per ciascuna tipologia di consulenza, nessuna esclusa, secondo quanto definito ai punti 4.5 e 4.6 del presente piano. Per gli schemi dei suddetti bandi e per la relativa modulistica di presentazione, da parte delle aziende, delle domande di adesione al regime di aiuti, si rinvia alla modulistica utilizzata per le precedenti programmazioni con le eventuali modifiche necessarie.

B) Criteri di selezione delle domande (ammissibilità - priorità)

Possono accedere agli aiuti previsti per la consulenza, gli imprenditori agricoli e forestali ai sensi del codice civile, in possesso di partita IVA, singoli od associati e le cooperative agricole.

Possono altresì accedere agli aiuti per la consulenza specialistica di supporto alla programmazione ed all'attuazione degli interventi selvicolturali (punto 4.6 C2 del presente piano) anche i detentori di aree forestali, avvalendosi delle risorse previste dalla misura 114 del PSR Toscana - reg. (CE) n. 1698/2005, articolo 20, lettera a) iv) e articolo 24.

Tutti i beneficiari devono dare esplicita indicazione del prestatore dei servizi, individuato autonomamente fra quelli in possesso dei titoli indicati all'articolo 5, comma 3 della l.r. 34/2001 e di eventuali ulteriori requisiti previsti dalla normativa comunitaria in materia di consulenza in campo agricolo e rurale. E' vietato indicare quale prestatore dei servizi un soggetto dipendente dell'azienda beneficiaria anche a tempo determinato, al momento della domanda.

Avranno priorità le richieste di adesione al regime di aiuti per la consulenza i beneficiari secondo i requisiti ed relativi punteggi di seguito riportati:

- imprenditori iscritti agli albi provinciali disciplinati dalla normativa regionale - punti dieci;

- imprenditori agricoli che ricevono più di 15.000,00 euro/anno in pagamenti diretti (reg. (CE) 1782/2003 articolo 14 c.2) – punti nove;
- imprenditori che abbiano in corso di realizzazione (compresa l'annualità del collaudo) interventi che beneficiano dei finanziamenti delle misure del PSR Toscana 2000-2006 e 2007-2013:- punti otto;
- imprenditori agricoli che non hanno beneficiato del regime di aiuti della l.r. 34/2001 e/o dalla misura 114 del PSR Toscana per l'acquisizione di servizi di consulenza nella precedente annualità – punti sette;
- ulteriori requisiti di priorità, diversi da quelli sopra elencati ed in relazione ad elementi oggettivamente verificabili, potranno essere introdotti nei singoli bandi da ciascuna Amministrazione provinciale, in numero non superiore a tre, con riferimento alla sicurezza dei lavoratori in particolare e a specificità del proprio territorio, con punteggi decrescenti ed inferiori rispetto a quelli sopraindicati.

In caso di situazione di parità fra diverse domande è data priorità alle domande avanzate dagli imprenditori più giovani.

C) Termini di presentazione delle domande ed istruttoria

Le domande dovranno pervenire alle rispettive Province entro trenta giorni dalla data recata nei bandi provinciali quale apertura dei termini per la partecipazione ai bandi stessi. Le Province provvederanno, entro ulteriori trenta giorni dalla scadenza del bando, all'istruttoria delle domande pervenute, nel rispetto dei suddetti criteri di ammissibilità e priorità con riferimento a :

- completa e corretta compilazione delle domande rispetto alle prescrizioni contenute nel relativo bando;
- alla verifica dei requisiti di accesso richiesti e valutazione delle eventuali condizioni di priorità;
- rispetto dei termini di presentazione della domanda;
- conformità dell'attività di assistenza indicata in domanda con le tipologie previste dal bando;
- verifica della corrispondenza tra il contributo richiesto ed i costi dei servizi indicati dai rispettivi bandi.

Successivamente agli esiti dell'istruttoria, la Provincia provvede all'approvazione delle graduatorie per ciascun bando; dette graduatorie recheranno le domande, ammissibili a beneficiare del regime di aiuti, finanziate sino alla concorrenza delle risorse comunitarie (PSR Toscana misura 114), regionali e provinciali disponibili per ciascuna Provincia, anche a mezzo della rimodulazione consentita come disposto al precedente punto dieci, nonché le eventuali domande ammissibili ma non finanziate per insufficienza di fondi.

A seguito dell'approvazione delle graduatorie recanti le domande (ammissibili e finanziate, ammissibili ma non finanziate per insufficienza di fondi e non ammissibili), le Province inviano a ciascun richiedente specifica comunicazione per informarlo degli esiti della domanda presentata e delle relative motivazioni; per i soggetti ammessi e finanziati la comunicazione richiama anche la tipologia di servizi per i quali è stata avanzata la richiesta, il prestatore prescelto dal beneficiario, il numero minimo di visite in azienda previste, i costi relativi ai servizi (quota pubblica, quota a carico dell'azienda, IVA), le modalità di rendicontazione da seguire.

d) Approvazione programmi attuativi provinciali

Le Province, a conclusione delle suddette procedure concorsuali, approvano i programmi attuativi annuali, come previsto all'articolo 10 comma 2 della l.r. 34/2001 e ne danno comunicazione alla Giunta regionale per consentire l'erogazione dell'intero importo dei finanziamenti loro assegnati dal presente piano come di seguito indicato al punto 14.

Da sottolineare come il programma attuativo, ai sensi del richiamato articolo 10 comma 2 della l.r. 34/2001, deve contenere:

“a) Per le azioni di animazione dello sviluppo agricolo rurale, di comunicazione integrata tra soggetti operanti nel sistema dei servizi di sviluppo agricolo, di divulgazione, di informazione sulle iniziative dello sviluppo rurale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e d):

- 1) le azioni attivate;
- 2) i soggetti attuatori delle azioni attivate, selezionati ai sensi dell'articolo 5 comma 2;
- 3) i costi delle azioni attivate ed i rispettivi finanziamenti assegnati.

b) Per i servizi di consulenza/assistenza tecnica diretta di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) ed f):

- 1) Le tipologie di intervento finanziate;
- 2) L'elenco dei soggetti ammessi a beneficiare dei servizi di assistenza tecnica diretta, con l'indicazione per ciascun beneficiario del soggetto attuatore prescelto, a norma dell'articolo 5, comma 3;
- 3) I costi dei servizi attivati e le relative quote di partecipazione da parte dei singoli beneficiari.

c) Per le azioni ed i servizi di cui alle lettere a) e d) sono indicate le specifiche modalità di controllo circa il corretto impiego dei finanziamenti concessi”.

Per gli anni successivi, dal 2008 al 2010, i quarantacinque giorni previsti quale termine entro il quale le Province devono provvedere all'approvazione dei loro piani annuali, alla indizione dei bandi ed alla definizione della relativa modulistica, decorrono dalla data di approvazione della deliberazione della Giunta regionale con la quale viene aggiornato il quadro finanziario del presente piano, in relazione alle previsioni di bilancio e della specifica annualità del PSR misura 114, ai sensi dell'articolo 9, comma 5 della l.r. 34/2001.

12. Modalità di monitoraggio e valutazione degli interventi

Il monitoraggio e la valutazione degli interventi saranno svolti dal Comitato permanente di coordinamento del sistema regionale dei servizi, costituito dalla Regione Toscana e dall'ARSIA, come definito al precedente punto 4.2 del presente piano.

Per lo svolgimento delle attività saranno utilizzati i dati del sistema informativo di ARTEA, oltre alle informazioni che eventualmente potranno essere richieste ai beneficiari delle azioni di consulenza/assistenza tecnica ed ai prestatori dei servizi da questi prescelti.

Beneficiari e prestatori sono in ogni caso tenuti a fornire tutte le informazioni necessarie al monitoraggio ed alla valutazione degli interventi.

13. Termini e modalità di rendicontazione

Le risorse assegnate alle Amministrazioni provinciali con il presente piano sono riferite ad attività trasferite dalla Regione Toscana con la l.r. 34/2001.

Ciascuna Amministrazione provinciale, in sede di Comitato permanente di coordinamento dei servizi, produce una relazione annuale a consuntivo degli interventi realizzati in attuazione del presente piano, per consentire la formulazione del rapporto annuale di monitoraggio e valutazione degli interventi.

Per le risorse derivanti dalla misura 114 "Utilizzo di servizi di consulenza" la rendicontazione dovrà essere prodotta secondo quanto disposto dal PSR Toscana 2007 – 2013 e relativi atti collegati.

14. Termini e modalità di erogazione dei finanziamenti

14.a Erogazione finanziamenti da Regione Toscana a Province ed ARSIA

Le risorse finanziarie regionali assegnate dalla Regione Toscana a ciascuna Amministrazione provinciale ed all'ARSIA sono erogate a favore delle stesse secondo le seguenti modalità:

Saldo dell'importo totale, nel primo trimestre dell'anno, subordinatamente alla trasmissione alla Giunta regionale, da parte delle Amministrazioni provinciali, dei rispettivi programmi attuativi annuali, redatti secondo quanto previsto all'articolo 10 comma 2 della l.r. 34/2001.

Per l'ARSIA l'importo verrà erogato subordinatamente alla approvazione da parte del Consiglio regionale del programma e bilancio per l'anno in corso dell'Agenzia.

Le risorse finanziarie derivanti dalla misura 114 saranno messe a disposizione delle Amministrazioni provinciali secondo quanto disposto dal PSR Toscana 2007 – 2013 e relativi atti collegati.

14.b Erogazione finanziamenti da Province a beneficiari e prestatori

La concessione di anticipazioni, pari al 50 per cento, ai beneficiari del regime di aiuti per l'assistenza tecnica diretta è subordinata a garanzia fidejussoria rilasciata dagli stessi, così come previsto dall'articolo 10 comma 6 della l.r. 34/2001. L'eventuale richiesta di anticipazione dovrà essere inserita dai beneficiari già nella domanda di partecipazione ai bandi inoltrata alle Province.

Per la corresponsione del saldo, i beneficiari, dovranno produrre alle rispettive Province di riferimento, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno:

- 1) relazione tecnica finale, od intermedia nel caso di stati annuali di avanzamento di progetti pluriennali, redatta dal prestatore dei servizi, e da questo sottoscritta congiuntamente al beneficiario, descrittiva dei servizi prestati, dei relativi obiettivi conseguiti e del numero di visite effettuate in azienda, redatta secondo la modulistica appositamente predisposta;
- 2) fattura quietanzata recante il corrispettivo dovuto complessivamente dall'azienda al prestatore del servizio (quota a carico dell'azienda, quota pubblica e IVA), l'eventuale anticipazione percepita e l'importo a saldo; la fattura emessa dal prestatore dei servizi deve essere intestata all'azienda con esplicito riferimento alla l.r.

34/2001 – PSR Toscana misura 114 reg. (CE) 1698/2005, per l'utilizzo dei servizi di consulenza resi nell'anno..... nella Provincia di

3) il documento che dimostri l'avvenuto pagamento, in data compatibile con il periodo di eligibilità, quale quietanza della fattura; i pagamenti possono essere effettuati solo tramite:

- bonifico bancario o postale, documentato con la copia della ricevuta del bonifico rilasciata dalla banca o dall'ufficio postale che lo esegue, completa di numero proprio di identificazione e data di emissione, causale di pagamento con numero di fattura a cui si riferisce, dati identificativi dell'ordinante il pagamento, importo pagato corrispondente a quanto indicato sulla quietanza; nel caso di presenza di più bonifici deve essere identificabile quello relativo al pagamento della fattura oggetto di quietanza;
- bollettino di conto corrente postale - vaglia postale, documentati dalla copia della ricevuta del bollettino o del vaglia riportante nella causale i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento (nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento – acconto o saldo);
- assegno bancario o postale (al portatore, non trasferibile, circolare), accompagnato da una liberatoria a firma del ricevente il pagamento che attesta l'avvenuta liquidazione e riporta gli estremi dell'assegno, la banca emittente, gli estremi della fattura pagata e la data del pagamento; la liberatoria deve essere redatta nelle forme previste per le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui all'articolo 47 del d.p.r. 445/2000 ed in essa deve essere riportato il riferimento alle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso d.p.r. 445/2000 in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione, o uso di atti falsi.

La Provincia provvede ad effettuare la verifica, preventivamente all'erogazione del saldo, previo esame della documentazione tecnica e contabile presentata:

- della corrispondenza tra il soggetto prestatore dei servizi indicato all'atto della domanda e quello che sottoscrive la relazione tecnica finale;
- della corrispondenza tra le attività indicate all'atto della domanda di aiuto e quelle contenute nella relazione tecnica finale e del rispetto del numero minimo di visite aziendali previste dal bando;
- della corrispondenza degli importi fatturati (esclusa IVA) con gli importi ammessi a contributo;
- della corretta intestazione e compilazione della fattura come precedentemente definito.

La Provincia per tutte le domande ammesse a finanziamento provvede alla liquidazione secondo le modalità indicate dal beneficiario.

Per l'erogazione degli aiuti per la consulenza/assistenza previsti dalla l.r. 34/2001 e dalla misura 114 del PSR Toscana 2007 – 2013 “Utilizzo di servizi di consulenza” (articolo 20, lettera a) iv) e articolo 24 reg. (CE) 1698/2005) le Province dovranno avvalersi dell'ARTEA e potranno richiedere che le relative risorse di loro spettanza siano direttamente liquidate all'Agenzia regionale in sede di presentazione del Piano provinciale dei servizi di sviluppo.

Per le tutte le altre tipologie di azioni previste all'articolo 2 della l.r. 34/2001, per le quali gli interventi sono attivati mediante le procedure di evidenza pubblica indicate in precedenza (gara appalto, appalto concorso ecc.) i termini e le modalità erogazione e rendicontazione dei finanziamenti sono indicati nei relativi contratti di affidamento dei servizi riferiti alle suddette azioni.

15. Interventi sanzionatori, modalità di revoca e ridestinazione dei finanziamenti.

Cause di revoca dei finanziamenti – In riferimento alle azioni di cui all'articolo 2 lettere e) ed f) della l.r. 34/2001, i finanziamenti concessi ai beneficiari per l'utilizzo di servizi di consulenza sono revocati nei seguenti casi:

- Interruzione prima del termine dei servizi ammessi al finanziamento, tempestivamente comunicata dal beneficiario alla Provincia;
- Sostituzione del soggetto prestatore dei servizi, ancorché comunicata dal beneficiario alla Provincia competente; è fatta comunque salva la discrezionalità della Provincia stessa a valutare se le cause che hanno determinato tale sostituzione rivestono carattere di imprevedibilità e debbono perciò ritenersi giustificate; per i servizi di durata pluriennale (lettere B1 e B2 del presente piano) è consentita la sostituzione nel caso di perdita da parte del soggetto prestatore dei titoli indicati all'articolo 5, comma 3 della l.r. 34/2001, o di eventuali ulteriori requisiti previsti dalla normativa comunitaria in materia, abilitanti alla consulenza in campo agricolo e rurale;
- Realizzazione di un numero complessivo di visite inferiore al minimo previsto dal bando;
- Presentazione di una fatturazione a saldo per un importo diverso, da quanto indicato nella domanda di aiuto, in riferimento ai servizi prestati;
- Presentazione di una domanda di saldo corredata da documentazione incompleta o non conforme a quanto indicato al precedente punto 14b;

- Presentazione della domanda di saldo oltre il termine del 31 dicembre dell'anno in corso.

Cause di revoca dei finanziamenti e sanzioni - In riferimento alle azioni di cui all'articolo 2 lettere e) ed f) della l.r. 34/2001, i finanziamenti concessi ai beneficiari sono revocati ed il beneficiario è escluso per tre anni dagli aiuti previsti con il presente piano nei seguenti casi:

- Interruzione prima del termine dei servizi ammessi al finanziamento non comunicata dal beneficiario alla Provincia;
- Sostituzione del soggetto prestatore dei servizi prescelto non comunicata dal beneficiario alla Provincia;
- Realizzazione di servizi diversi da quelli indicati all'atto della domanda;
- Rifiuto da parte del beneficiario di fornire la documentazione o le informazioni richieste dall'Amministrazione provinciale competente o dal personale da questa incaricato.

Nei casi di revoca, ove il beneficiario abbia percepito anticipazione, la Provincia provvede al recupero avvalendosi della fidejussione.

Per tutte le altre tipologie di azioni previste all'articolo 2 della l.r. 34/2001, per le quali gli interventi sono attivati mediante le procedure di evidenza pubblica indicate in precedenza (gara appalto, appalto concorso ecc.) gli interventi di revoca dei finanziamenti e se del caso sanzionatori sono indicati negli specifici contratti di affidamento dei servizi definiti autonomamente dalle Amministrazioni provinciali.

Cause di riduzione e cessazione dei finanziamenti

Ai sensi dell'articolo 4, comma 6 della l.r. 34/2001, per i soggetti beneficiari che richiedono di aderire ad un medesimo progetto di assistenza tecnica diretta per tre anni continuativi, a partire dal quarto anno il regime di aiuto viene ridotto del 50 per cento e cessa del tutto a partire dal settimo anno.

Allo scopo le Province e l'ARTEA provvedono ad identificare con procedura informatizzata tali eventuali fattispecie e ad applicare quando dovuto la riduzione o la cessazione dell'erogazione degli aiuti.

Rimodulazioni - In caso di mancata presentazione di programmi provinciali o di approvazione di programmi inferiori alle assegnazioni finanziarie a favore di ciascuna Amministrazione provinciale, rese disponibili dalla Regione Toscana, la Giunta regionale provvederà ad assegnare le risorse non utilizzate alle altre Province in misura proporzionale alle domande rese ammissibili ai sensi dell'articolo 10 comma 7 della l.r. 34/2001 con le modalità indicate al precedente punto dieci del presente piano.

16. Modalità di controllo

Per il quadriennio 2007-2010, in relazione alle azioni di consulenza/assistenza tecnica diretta il controllo circa il corretto impiego da parte dei beneficiari delle risorse loro assegnate è esercitato dalle Amministrazioni provinciali, ed è articolato nelle seguenti fasi:

Controllo della veridicità dei dati contenuti nelle autocertificazioni – verifica, entro il primo semestre dell'anno, su di un campione pari ad almeno il 10 per cento del totale, della veridicità delle dichiarazioni rilasciate all'atto della domanda dal richiedente e dal prestatore.

In relazione ad eventuali dichiarazioni false nell'ambito di autodichiarazioni rilasciate ai sensi del d.p.r. 445/2000 valgono le sanzioni penali e civili previste dalla normativa.

Rilevazione della realizzazione dei servizi – rispetto dell'effettiva e corretta erogazione dei servizi rilevata, presso un campione di aziende pari almeno al 5 per cento, mediante intervista diretta agli agricoltori beneficiari degli aiuti per l'acquisizione dei servizi. Tale intervista, condotta a mezzo di un questionario uniformato a livello regionale, dovrà permettere la verifica di:

- Rispondenza delle attività svolte con quelle descritte nella domanda presentata per l'accesso agli aiuti;
- La corrispondenza del soggetto prestatore dei servizi con quello indicato all'atto della domanda;
- Il numero delle visite realizzate dal prestatore alla data del controllo.

La rilevazione diretta mediante intervista dovrà essere effettuata dal personale incaricato dalla Provincia prima dell'erogazione dei saldi degli aiuti.

Per le tutte le altre tipologie di azioni previste all'articolo 2 della l.r. 34/2001, per le quali gli interventi sono attivati mediante le procedure di evidenza pubblica indicate in precedenza (gara appalto, appalto concorso ecc.) i termini e le modalità di controllo e verifica sono definiti in dettaglio dall'Amministrazione provinciale ed indicati nei relativi contratti di affidamento dei diversi servizi.

In generale, per consentire lo svolgimento delle necessarie attività di controllo, i soggetti prestatori dovranno garantire all'Amministrazione provinciale almeno le seguenti informazioni:

- Per i *progetti locali di informazione e comunicazione collettiva* - comunicazione antecedente all'avvio delle attività degli elenchi degli agricoltori partecipanti; per i relativi incontri, comunicazione della data dell'ora e del luogo di svolgimento con un anticipo di almeno quindici giorni, predisposizione di un apposito registro di presenze firmato dal tecnico che tiene l'incontro e sottoscritto da tutti gli agricoltori partecipanti;
- nel caso di attivazione di *sportelli informativi* comunicazione, almeno quindici giorni prima dell'avvio, della sede e degli orari di apertura, tenuta di un apposito registro con il numero delle richieste di informazioni ricevute;
- per attività di *informazione telefonica e/o telematica* comunicazione dell'avvio del servizio, di modi, tempi ed orari di operatività;
- per lo svolgimento di *visite guidate o seminari divulgativi* comunicazione almeno quindici giorni prima dello svolgimento e predisposizione di un apposito modello per la registrazione delle presenze, firmato dal tecnico che tiene l'iniziativa e sottoscritto da tutti gli agricoltori partecipanti;
- per la produzione di *materiale informativo cartaceo* (opuscoli, pubblicazioni ecc.), copia della documentazione ed attestazione delle modalità di diffusione utilizzate.

L'Amministrazione provinciale esercita il controllo sulla corretta esecuzione degli interventi previsti dai progetti con sopralluoghi senza preavviso, presso le sedi di svolgimento delle iniziative, mediante il riscontro tra le azioni inserite nei contratti di affidamento dei servizi e la loro effettiva realizzazione nei tempi e nei modi previsti.

La mancata o ritardata comunicazione dei dati richiesti dall'Amministrazione Provinciale, e/o la non corretta e completa realizzazione delle azioni previste, determina interventi di riduzione, revoca dei finanziamenti e, nei casi più gravi, azioni sanzionatorie, secondo quanto specificato nei contratti di affidamento dei servizi, come indicato al precedente punto 15.

17. Quadro finanziario

Per l'attuazione del presente piano sono previste risorse sul quadriennio 2007-2010 come indicate nella tabella seguente:

Fonti finanziarie	2007		2008		2009		2010	
	ARSIA	Province	ARSIA	Province	ARSIA	Province	ARSIA	Province
<i>UE – PSR 2007-2013</i>	*	*	*	*	*	*	*	*
<i>Risorse regionali UPB 521</i>	1.010.000	3.000.000	1.010.000	3.000.000	1.010.000	3.000.000	1.010.000	3.000.000
Totale	1.010.000	3.000.000	1.010.000	3.000.000	1.010.000	3.000.000	1.010.000	3.000.000

* le risorse disponibili per l'ARSIA sulla misura 111 "Formazione ed informazione" e quelle riservate alle Province sulla misura 114 "Utilizzo dei sistemi di consulenza", che si integreranno e coordineranno con quelle regionali, saranno definite successivamente all'approvazione del PSR Toscana 2007 -2013 e delle relative ripartizioni finanziarie tra le diverse misure.

Per il 2007 sono previste spese per complessivi euro 4.010.000,00 da imputarsi all'UPB 521 del Bilancio della Regione Toscana .

Per gli anni successivi la Giunta Regionale provvederà con proprio atto ad aggiornare il presente quadro finanziario in relazione alle previsioni di bilancio come previsto dall'articolo 9 comma 5 della l.r. 34/2001.

PIANO REGIONALE DEI SERVIZI DI SVILUPPO AGRICOLO E RURALE anni 2007-2010 (art. 9 L.R. 34/2001) Rapporto di valutazione



Struttura Responsabile
D.G. Sviluppo Economico
Area di Coordinamento Politiche per lo sviluppo rurale
Settore Produzioni Agricole Vegetali
Dirigente: dott. Stefano Barzagli



INDICE

- 1. *Analisi di fattibilità***
 - 1.1 Percorso progettuale
 - 1.2 Modalità di attuazione
 - 1.3 Individuazione delle modalità di confronto e informazione
- 2. *Piano Regionale dei servizi di sviluppo agricolo e rurale 2007 – 2010***
Valutazione di coerenza esterna
- 3. *Piano Regionale dei servizi di sviluppo agricolo e rurale 2007 – 2010***
Valutazione di coerenza interna
- 4. *Verifica di fattibilità economica-finanziaria***
- 5. *Valutazione degli effetti attesi***
- 6. *Definizione del sistema di monitoraggio e valutazione in itinere ed export***

1 ANALISI DI FATTIBILITA'

1.1 PERCORSO PROGETTUALE

L'iter di redazione del Piano regionale dei servizi di sviluppo agricolo e rurale, secondo quanto definito dalla l.r. 49/1999 (Norme in materia di programmazione regionale) e dal regolamento di disciplina della valutazione integrata, si è svolto sulla base delle fasi di seguito indicate. Il processo di valutazione è stato semplificato secondo quanto previsto dal regolamento.

La predisposizione del Piano dei servizi di sviluppo agricolo e rurale è stata coordinata con il futuro Piano di sviluppo rurale della Toscana per gli anni 2007 – 2013 (PSR) per le opportunità offerte da una integrazione tra i due atti.

Con il PSR potranno infatti essere previste, nell'ambito dell'asse 1, secondo quanto contenuto all'articolo 24 reg. (CE) n. 1698/2005 (misura 114), risorse per finanziare attività di consulenza aziendale ed all'articolo 21 (misura 111) risorse finalizzate ad attività di formazione ed informazione realizzate dall'ARSIA.

Contestualmente i servizi offerti nel quadro delle attività della legge regionale 34/2001 saranno rivolti anche a supportare le scelte imprenditoriali per lo sviluppo delle aziende circa le opportunità offerte da tutte le misure del PSR Toscana 2007/2013.

a) Fase preliminare di definizione del programma:

E' stato predisposto, da parte del settore competente "Produzioni agricole vegetali" della Direzione Generale Sviluppo Economico, il documento preliminare contenente: motivazioni, indirizzi generali, finalità, obiettivi, relazioni e sinergie con altri piani e programmi, livelli istituzionali coinvolti nel processo di formazione. Tale documento preliminare è stato oggetto di confronto con i rappresentanti delle categorie interessate, è stato poi esaminato dal C.T.P. nella seduta del 24 marzo 2006 che ha espresso parere favorevole. In data 3 aprile 2006 è stato oggetto della comunicazione alla Giunta Regionale da parte dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste, Susanna Cenni. Ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto, nella seduta del Consiglio regionale del 23 maggio 2006 è stata svolta l'informativa sul documento preliminare relativo al Piano. Non è stato espresso nessun atto di indirizzo.

b) Proroga validità programmazione precedente (Piano regionale dei servizi di sviluppo agricolo e rurale 2004-2005)

Il precedente piano aveva la sua scadenza al 31 dicembre 2005, trattandosi di documento di riferimento della legislatura precedente (deliberazione del Consiglio regionale 3 novembre 2003, n. 201)

Considerato:

- la definizione in itinere delle regole comunitarie per l'applicazione del sistema di consulenza aziendale previsto dalla riforma della PAC di medio termine per il primo gennaio 2007, e la fase di discussione nell'autunno 2005, a livello comunitario, della proposta di regolamento sullo sviluppo rurale, che opererà dal 2007 al 2013 e con il quale potrà essere previsto un sostegno alle spese di consulenza aziendale;
- l'opportunità che il nuovo piano pluriennale dei servizi di sviluppo agricolo e rurale rispetti le linee di indirizzo e le indicazioni programmatiche del programma regionale di sviluppo, oltre a prevedere il necessario coordinamento con il piano di sviluppo rurale e le regole comunitarie in materia di consulenza aziendale, non ancora definiti nell'autunno 2005.
- La necessità di garantire fino all'approvazione del nuovo piano regionale dei servizi di sviluppo agricolo e rurale la corretta programmazione e lo svolgimento delle attività relative ai servizi di sviluppo, erogando in tempo utile alle Province ed all'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo forestale (ARSIA) i finanziamenti necessari alla realizzazione degli interventi previsti dalla l.r. 34/2001 si è ritenuto opportuno presentare una proposta di

proroga del precedente piano per l'anno 2006. La proroga è stata approvata dal Consiglio regionale con deliberazione 31 gennaio 2006, n. 4.

c) formazione del piano

Il presente documento contiene la base di conoscenza disponibile (il quadro analitico, la sintesi dei risultati della programmazione precedente e gli obiettivi generali) nonché analisi di fattibilità (percorso progettuale, modalità di attuazione, risorse impiegate). La predisposizione del piano ha tenuto conto dei seguenti elementi:

- definizione di un quadro conoscitivo condiviso
- definizione degli obiettivi generali e specifici
- identificazione di azioni e strumenti e raccordo con altri livelli istituzionali
- valutazione di coerenza esterna
- realizzazione delle attività di confronto e informazione
- valutazione di coerenza interna
- valutazione di fattibilità economico-finanziaria
- identificazione dei criteri di monitoraggio e di valutazione

Da un punto vista tecnico si prevede di concludere la programmazione, per la successiva valutazione da parte di NURV, CTP e Giunta regionale entro fine mese ottobre 2006 per l'invio entro tale mese al Consiglio regionale.

d) Informazione e confronto esterno

Sulla base dei criteri e delle modalità indicate nel punto specifico tale fase ha avuto inizio successivamente all'esame da parte del Consiglio regionale del preliminare di piano.

- e) Fase di approvazione da parte degli organi competenti (CTP – Giunta regionale e invio in Consiglio regionale): Entro ottobre 2006
- f) Discussione e approvazione da parte del Consiglio regionale: Entro novembre/dicembre 2006

1. 2. MODALITÀ DI ATTUAZIONE

I soggetti coinvolti nel sistema regionale dei servizi di sviluppo agricolo e rurale, per la definizione ed attuazione del presente piano, sono:

- **Regione** – la D.G. Sviluppo economico pianifica a livello regionale le attività da realizzare (piano regionale dei servizi di sviluppo agricolo e rurale di durata quinquennale, analogamente al PRS), provvede alla definizione delle risorse finanziarie disponibili ed alla loro rimodulazione annuale a favore di ARSIA e Province. Coordina e supporta le Amministrazioni provinciali per la redazione di piani e programmi provinciali. Collabora con l'ARSIA per l'organizzazione del sistema regionale dei servizi ed è direttamente coinvolta nell'attività di monitoraggio condotta dall'Agenzia con i diversi soggetti interessati (Province, Organizzazioni Professionali Agricole, Università, rappresentanti di altri soggetti prestatori).
Mantiene i rapporti con le altre Regioni italiane, con il Ministero delle Politiche Agricole e con gli uffici dell'Unione Europea per gli aspetti relativi al funzionamento e all'organizzazione del sistema regionale dei servizi di sviluppo agricolo e rurale. Per la redazione del piano e delle attività sopra indicate il personale impiegato è costituito da 2 unità del Settore produzioni agricole vegetali. Le risorse finanziarie impiegate sono quelle relative alle retribuzioni del personale addetto.
- **ARSIA** per le attività di promozione della ricerca, collaudo e trasferimento dell'innovazione, azioni di comunicazione, divulgazione strategica e monitoraggio delle attività del sistema regionale dei servizi;

- **Amministrazioni provinciali** – la competenza dei servizi di sviluppo agricolo e rurale è una materia trasferita alle province che definiscono piani annuali provinciali e conseguenti programmi attuativi. Negli atti di programmazione locale sono definiti in dettaglio gli interventi previsti dalla l.r. 34/2001, sulla base delle specifiche esigenze territoriali, ovvero:
 - erogazione di uno specifico regime di aiuti di Stato alle imprese agricole per l'acquisizione di servizi di assistenza tecnica e consulenza specialistica;
 - azioni di promozione dello sviluppo agricolo e rurale;
 - divulgazione;
 - informazione in agricoltura.
- **ARTEA** per l'erogazione degli aiuti di Stato previsti agli agricoltori, la standardizzazione e l'informatizzazione delle procedure e l'organizzazione del sistema informativo.
- **Prestatori dei servizi :**
 - Organizzazioni professionali agricole e/o loro enti di assistenza tecnica
 - Associazioni di prodotto
 - Associazioni Agricole
 - Cooperative
 - Professionisti

I prestatori dei servizi, di cui al regime di aiuti di Stato alle imprese, sono individuati autonomamente dagli agricoltori beneficiari, che sono liberi di scegliere il prestatore di servizi tra gli enti di assistenza tecnica delle organizzazioni professionali agricole, le associazioni di cooperative agricole, le associazioni di prodotto giuridicamente riconosciute, le associazioni di allevatori e loro unioni o qualsiasi altro soggetto privato in possesso dei titoli professionali e di studio abilitanti all'attività di consulenza in campo agricolo, forestale e rurale, rilasciati dagli Stati membri dell'UE di appartenenza.

Per le altre attività le Province selezionano direttamente i relativi prestatori, nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione e delle vigenti normative nazionali e comunitarie in materia di appalti pubblici dei servizi

1.3. INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITÀ DI CONFRONTO E INFORMAZIONE

L'attuazione del processo di informazione e confronto esterno con gli operatori, gli Enti e i soggetti interessati, si è attuato in coerenza con quanto disposto dall'articolo 9, comma 1 della l.r. 34/2001 attraverso il confronto con i soggetti interessati.

1.3.1 Confronto istituzionale

Questa fase è stata attuata tramite il tavolo istituzionale in cui sono rappresentati ANCI, URPT, UNCEM, in seguito alla disposizione contenuta nel verbale del C.T.P. conseguente all'esame del documento preliminare.

1.3.2 Confronto tecnico

Il confronto tecnico si è attuato attraverso:

- incontri specifici durante la fase di formazione del Piano con i rappresentanti delle Amministrazioni provinciali, cui la materia dei servizi di sviluppo agricolo e rurale è trasferita dalla l.r. 34/2001, sul testo predisposto dal settore competente.
- tavolo verde per l'agricoltura previsto dal protocollo d'intesa in materia di agricoltura che prevede incontri preventivi di informazione e confronto con gli organismi rappresentativi degli operatori del settore agro-forestale, nonché con le associazioni maggiormente rappresentative e altri soggetti interessati al settore per gli atti della Giunta Regionale di maggior rilevanza nel settore agro-forestale. La proposta di piano è stata illustrata ai partecipanti nella riunione del 26 settembre 2006, erano presenti i rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole, dei sindacati confederali, degli agricoltori biologici, di

alcune associazioni ambientaliste, dell'URPT e dell'UNCCEM. Dai rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole sono state avanzate osservazioni, alcune delle quali hanno contribuito alla definitiva stesura del Piano.

L'esito del confronto è stato positivo.

1.3.3 Confronto generale

Oltre alle fasi di confronto con le categorie, di cui ai precedenti punti, sono state più volte incontrate le rappresentanze collettive delle parti interessate (Organizzazioni Professionali degli agricoltori). Inoltre, fin dall'avvio della pianificazione della l.r. 34/2001 (2002) è stato istituito un sistema di monitoraggio nell'ambito del quale sono stati coinvolti gruppi di agricoltori nell'analisi e nelle opportunità offerte. Dalla rilevazione di quanto emerso dal confronto con gli agricoltori sono stati tratti elementi che hanno permesso di orientare il Piano modificando i contenuti e le modalità di realizzazione dei servizi offerti.

I bandi provinciali, il contenuto del piano e la modulistica sono annualmente inseriti sui siti WEB delle Amministrazioni provinciali e dell'ARTEA.

Ciascuna Amministrazione provinciale provvede annualmente ad inviare una specifica comunicazione, a tutti gli imprenditori che hanno presentato domanda per ottenere i finanziamenti per l'acquisizione della consulenza, riguardante l'esito della richiesta avanzata e, per coloro ammessi a beneficiarne, le caratteristiche dei servizi offerti ed i relativi parametri tecnico-finanziari (negli anni 2005-2006 in media circa 8000 comunicazioni all'anno).

2. PIANO REGIONALE DEI SERVIZI DI SVILUPPO AGRICOLO E RURALE 2007-2010 **- VALUTAZIONE DI COERENZA ESTERNA**

Il Piano dei servizi di sviluppo agricolo e rurale fissa gli obiettivi che si intendono conseguire nel suo periodo di validità.

Gli **obiettivi generali** sono quelli che la legge regionale 3 agosto 2001 n. 34 fissa all'articolo 1 comma 3 ovvero:

- a) rafforzamento dell'economia agricolo-rurale, mediante l'incremento dell'efficienza delle aziende, il miglioramento e la valorizzazione degli aspetti qualitativi e commerciali dei prodotti agricoli, compresi i prodotti tipici locali, il rispetto, per le fasi di produzione trasformazione e commercializzazione, dei relativi disciplinari adottati dalla Regione Toscana e la promozione dei processi produttivi rispettosi dell'ambiente e del benessere degli animali allevati;
- b) tutela della salute degli operatori agricoli, delle popolazioni rurali e dei consumatori;
- c) mantenimento delle attività agricole sul territorio ad esse vocato sia garantendo le pari opportunità all'imprenditoria femminile che favorendo l'accesso dei giovani alla conduzione dell'azienda agricola ed alle attività di servizio all'agricoltura e di supporto al territorio rurale, in armonia con le finalità di cui alla relativa normativa regionale in materia;
- d) salvaguardia del territorio e dell'ambiente rurale, valorizzazione delle risorse naturali, del patrimonio agricolo, rurale e culturale, in armonia con quanto disposto dalla normativa regionale sulla tutela delle risorse genetiche autoctone e sulla salvaguardia e valorizzazione delle attività rurali in via di cessazione, anche al fine di migliorare la qualità della vita delle comunità rurali.

Per il Piano 2007-2010 gli **obiettivi specifici** possono essere ricondotti alle seguenti aree tematiche:

Applicazione della nuova PAC – Istituzione a partire dal 1 gennaio del 2007 di un sistema di consulenza aziendale, rivolto a sostenere gli agricoltori per la corretta applicazione dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali (BCAA) contenuti nelle regole di condizionalità, come previsto dal Regolamento CE 1782/03;

Piano Sviluppo Rurale (PSR) 2007 – 2013 – Integrazione e coordinamento del presente piano con il piano di sviluppo rurale della Toscana per gli anni 2007 – 2013 con il quale potranno essere previste, nell'ambito dell'asse 1 articolo 24 reg. (CE) n. 1698/2005, risorse per finanziare attività di consulenza aziendale; i servizi offerti, oltre a garantire il sostegno agli agricoltori per il rispetto dei requisiti previsti dalla riforma PAC e dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, dovranno essere orientati a supportare le scelte imprenditoriali rivolte al miglioramento del rendimento globale dell'azienda;

Sviluppo della multifunzionalità nelle aziende agricole – Offerta di consulenza per l'orientamento degli imprenditori verso attività diverse dalla conduzione agricola classica, che permettano di integrare i redditi aziendali anche in considerazione dei profondi cambiamenti indotti per il settore dalla riforma della PAC;

Risparmio energetico e sviluppo di fonti di energia rinnovabili – Offerta di consulenza agli imprenditori sulle opportunità di riduzione dei costi relativamente al risparmio energetico ed all'ottenimento in azienda di biomasse agricole e forestali per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

Qualificazione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti – Offerta di consulenza rivolta a favorire l'adozione di scelte imprenditoriali rivolte alla qualificazione, valorizzazione e collocazione sul mercato dei prodotti quale opportunità di sviluppo delle aziende agricole;

OGM e coesistenza – Fornire agli agricoltori informazione sul problema della contaminazione delle produzioni in caso di coesistenza con coltivazioni di piante geneticamente modificate (OGM), anche al fine di perseguire gli obiettivi di interesse generale in materia di sicurezza agroalimentare, salvaguardia ambientale e qualità delle produzioni.

Il momento di valutazione di coerenza esterna avvia il processo di valutazione integrata previsto dall'articolo 16 della l.r. 49/1999, modificata dalla l.r. 61/2004; tale articolo stabilisce che i piani e i programmi regionali di cui all'art. 10 della stessa legge, sono soggetti, nella fase di elaborazione (ex ante) a valutazione integrata sotto il profilo ambientale, territoriale, sociale, economico e degli effetti sulla salute umana.

2.1 COERENZA ESTERNA VERTICALE

La coerenza verticale analizza il rapporto fra quadro analitico, scenari, obiettivi generali del Piano e gli analoghi contenuti negli atti di programmazione generale. Per quanto attiene il Piano regionale dei servizi di sviluppo agricolo e rurale il documento di programmazione sovraordinato allo stesso e con il quale quest'ultimo deve necessariamente raccordarsi è il PRS (Piano Regionale di Sviluppo).

2.1.1 Programma regionale di sviluppo - Programma di Governo

L'elaborazione del piano, sia nella sua fase preliminare che attuale, è avvenuta tenendo conto delle principali strategie adottate dal Programma di Governo che, con l'approvazione del nuovo Statuto regionale, ha assunto il rilievo di atto di indirizzo politico fondamentale del governo regionale e del PRS approvato nel maggio 2006.

In particolare il Piano regionale dei servizi di sviluppo agricolo e rurale (PSSAR) contribuisce al raggiungimento degli obiettivi contenuti nel Progetto integrato regionale del PRS 1.5 (innovazione e qualità del sistema rurale agricolo e forestale) in termini di miglioramento del reddito delle aziende, sostegno all'innovazione per lo sviluppo del sistema agricolo e rurale regionale ed ai seguenti obiettivi di governo:

Applicazione della nuova politica agricola comune (PAC) – gli agricoltori dovranno essere sostenuti per applicare correttamente i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le buone condizioni agronomiche ed ambientali (BCAA) contenuti nelle regole di condizionalità;

Elaborazione del nuovo piano Sviluppo Rurale (PSR) 2007 – 2013:

Nell'ambito dell'asse 1 del reg. (CE) n. 1698/2005 di sostegno allo sviluppo rurale è prevista la possibilità di finanziare attività di consulenza aziendale; i servizi, oltre a garantire il sostegno agli agricoltori per il rispetto dei requisiti previsti dalla riforma PAC e dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, dovranno essere orientati a supportare le scelte imprenditoriali rivolte al miglioramento del rendimento globale dell'azienda;

Ricerca delle forme e degli strumenti necessari per garantire una coesistenza fra le produzioni tradizionali con gli OGM:

Gli agricoltori dovranno essere informati sul problema della contaminazione delle produzioni in caso di coesistenza con coltivazioni di piante geneticamente modificate (OGM), anche al fine di perseguire gli obiettivi di interesse generale in materia di sicurezza agroalimentare, salvaguardia ambientale e qualità delle produzioni;

Sviluppo della multifunzionalità nelle aziende agricole:

I profondi cambiamenti indotti per il settore agricolo dalla riforma della PAC rendono necessario per gli imprenditori un forte orientamento verso attività, diverse dalla conduzione agricola classica, che permettano di integrare i redditi aziendali;

Risparmio energetico e sviluppo di fonti di energia rinnovabili :

Le aziende agricole nei prossimi anni necessiteranno di assistenza ed informazione per abbattere i costi di produzione relativi alle fonti energetiche tradizionali, potranno altresì svolgere un ruolo importante nella produzione di biomasse agricole e forestali per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

Qualificazione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti:

Un'opportunità di grande importanza per lo sviluppo delle aziende agricole è rappresentata dalla promozione di scelte imprenditoriali rivolte alla qualificazione dei prodotti ed alla loro successiva valorizzazione e collocazione sul mercato.

2.1.2 Piano indirizzo territoriale (PIT)

Non si ravvisano elementi nel Piano dei servizi di sviluppo agricolo e rurale che incidano significativamente sulle caratteristiche fisiche dell'ambiente rurale e sulla qualità del paesaggio.

2.2 COERENZA ESTERNA ORIZZONTALE

Per la definizione del Piano è stato tenuto conto dei vincoli posti dall'Unione Europea con il regolamento CE 1782/03 che, a partire dal 1 gennaio 2007, rende obbligatoria per gli Stati membri la costituzione di un sistema di consulenza aziendale. In particolare la consulenza dovrà essere rivolta a sostenere gli agricoltori per il rispetto dei Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) e le Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA) correlate alla riforma della Politica Agricola Comune. Tali Criteri e Norme sono stati recepiti dalla Regione Toscana con la deliberazione della Giunta regionale 27 febbraio 2006, n. 142 e con il PSSAR viene ufficializzata la costituzione del sistema di consulenza aziendale per la Toscana.

Nell'ambito della coerenza orizzontale si è inoltre valutata la congruità fra gli elementi fin'ora acquisiti del Piano regionale dei servizi di sviluppo agricolo e rurale (PSSAR) con quelli dei piani/programmi settoriali regionali di materie affini sottoindicati:

2.2.1 Piano di Sviluppo Rurale (Reg. CE 1698/2005)

Il Piano dei servizi di sviluppo agricolo e rurale (PSSAR) 2007-2010 sarà il momento di raccordo delle politiche regionali per la diffusione della conoscenza in agricoltura con gli interventi comunitari previsti per sostenere lo sviluppo rurale e per questo motivo il PSSAR ha dovuto tener conto, nella sua definizione, di quanto è stato elaborato per l'applicazione del reg. (CE) 1698/2005 sullo sviluppo rurale.

La verifica della coerenza tra questi due atti fondamentali per il settore, si basa sull'esame della rispondenza esistente tra gli obiettivi del Piano di sviluppo rurale con gli obiettivi e le linee strategiche previste dal Piano dei servizi di sviluppo agricolo rurale

Il reg. (CE) n. 1698/2005 individua tre obiettivi generali per lo Sviluppo rurale:

- a) accrescere la competitività del settore agricolo e forestale promuovendone la ristrutturazione, lo sviluppo e l'innovazione;
- b) valorizzare l'ambiente e lo spazio naturale sostenendo la gestione del territorio;
- c) migliorare la qualità di vita nelle zone rurali e promuovere la diversificazione delle attività economiche.

La coerenza tra PSSAR e PSR è evidente soprattutto nell'analisi delle principali linee strategiche previste dal Piano dei servizi di sviluppo agricolo e rurale

- Supporto al sistema di consulenza aziendale per il rispetto della condizionalità
- Supporto alla realizzazione di tutte le misure del PSR
- Concorso al miglioramento del rendimento globale delle aziende

2.2.2 Piano Zootecnico Regionale

Il piano zootecnico regionale è un piano pluriennale composto da tre misure, due di durata quadriennale ed una di durata quinquennale. E' stato approvato con deliberazione del Consiglio regionale 25 maggio 2004, n. 44 e rappresenta uno dei piani di settore con il quale il PSSAR deve confrontarsi e coordinarsi. Da un esame degli obiettivi prioritari del PZR, si evidenzia la sostanziale congruità fra i due strumenti di pianificazione.

Il principale obiettivo contenuto nel piano zootecnico :

“Promuovere il settore zootecnico al fine di ottenere un aumento della redditività dell'attività zootecnica soprattutto a monte della filiera e della qualità della vita degli allevatori evitando per quanto possibile ulteriori contrazioni del patrimonio zootecnico regionale attraverso un effettivo miglioramento della qualità dei prodotti, la rintracciabilità di filiera con particolare attenzione verso l'origine della materia prima, la tutela dell'ambiente, del paesaggio e del benessere animale” è un obiettivo che è in perfetta coerenza con quelli del PSSAR e trova il suo collegamento con l'offerta di aiuti agli allevatori per l'acquisizione di servizi di consulenza, relativamente ai campi di condizionalità, al supporto alle scelte gestionali e produttive rivolte al miglioramento globale del rendimento delle aziende zootecniche. Le attività di assistenza tecnica e divulgazione collegate alle misure del PZR, sono infatti quelle, come lo stesso PZR indica, contenute nel piano dei servizi.

2.2.3 Programma ARSIA

L'Agenzia è un organismo tecnico operativo e strumentale della Regione Toscana, opera come intermediario fra il sistema produttivo e il settore della ricerca scientifica e tecnologica, sviluppa azioni di promozione e sostegno alla diffusione dell'innovazione, svolge attività di assistenza tecnica in materia di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e all'introduzione di innovazioni tecnico

produttive che tutelino la salute degli operatori e la salvaguardia dell'ambiente. La programmazione dell'Agenzia deriva dalle direttive del Consiglio regionale e dagli indirizzi della Giunta regionale. I

programmi, pluriennale ed annuale, sono strettamente collegati al PSSAR in quanto l'ARSIA è un soggetto coinvolto nel sistema dei servizi di sviluppo agricolo e rurale per la definizione e l'attuazione dello stesso PSSAR, pertanto buona parte degli obiettivi e delle linee strategiche contenuti negli atti programmatici dell'Agenzia sono complementari al Piano dei servizi di sviluppo agricolo e rurale.

2.2.4 - Piano forestale regionale: il collegamento con il piano forestale consiste nell'offerta di aiuti per l'acquisizione di servizi di consulenza anche agli imprenditori forestali e ai detentori di aree forestali.

Non si rilevano significativi elementi di coerenza esterna orizzontale con altri piani settoriali di pari livello (PIGI, PER, PRAA ecc..).

Verifica preventiva per la valutazione ambientale

Per le caratteristiche specifiche degli strumenti posti in essere dal Piano dei Servizi di Sviluppo Agricolo e Rurale si ritiene che l'incidenza sugli elementi oggetto di valutazione ambientale siano nulli o molto bassi. Si allega la scheda per la verifica preventiva.

3. PIANO REGIONALE DEI SERVIZI DI SVILUPPO AGRICOLO E RURALE 2007-2010 - VALUTAZIONE DI COERENZA INTERNA:

Questa fase di valutazione pone l'attenzione sull'analisi degli aspetti di valutazione attinenti i contenuti specifici del Piano dei servizi di sviluppo agricolo e rurale. La valutazione in questo caso riguarda la coerenza interna tra le azioni e le strategie del piano e gli aspetti di fattibilità economico-finanziaria dello stesso.

3.1 COERENZA INTERNA VERTICALE

Gli obiettivi generali del presente piano discendono direttamente dalla legge regionale 34/2001, articolo 1 comma 3, in coerenza con la normativa comunitaria in materia di consulenza alle aziende agricole (riforma della PAC - regolamento 1782/03), di sostegno allo sviluppo rurale (regolamento 1698/05 – PSR 2007/20013) e dagli scenari che determinano le linee di indirizzo per il settore agricolo.

Gli obiettivi specifici sono stati tradotti in linee operative, nel Piano, in relazione alle competenze attribuite dalla legge regionale 34/2001 alla Regione, agli Enti locali (Amministrazioni provinciali), all'ARSIA ed al ruolo degli altri soggetti interessati (soggetti privati prestatori di servizi di consulenza ed ARTEA quale organismo pagatore).

Nell'individuazione degli strumenti e delle procedure di attuazione si è tenuto conto dello schema previsto dalla l.r. 34/2001 (articolo 2) già utilizzato nella precedente programmazione.

Il Piano definisce inoltre le caratteristiche generali delle azioni da realizzare, per garantire la coerenza delle linee di indirizzo, degli obiettivi generali e specifici con gli atti delle Province (piani annuali e relativi programmi attuativi), pubbliche amministrazioni alle quali la l.r. 34/2001 attribuisce diretta competenza in materia.

L'entità degli interventi è stata prevista in relazione alle risorse finanziarie disponibili sul bilancio pluriennale della Regione, che possono essere integrate dalle Amministrazioni Provinciali con risorse proprie entro il limite del venti per cento (articolo 8 comma 1 lettera c) l.r. 34/2001).

3.2 COERENZA INTERNA ORIZZONTALE

Nel PSSAR 2007/2010 sono riportati sei obiettivi principali per i quali vengono di seguito riassunte le azioni specifiche previste e gli indicatori. Per i valori attesi possono essere formulate delle stime in relazione alle precedenti programmazioni, soggette a modifica in relazione all'entità delle risorse

che si renderanno disponibili. Non è significativo prevedere un'analisi comparata tra i valori attuali ed attesi, in conseguenza della sostanziale modifica dei contenuti dei servizi per la programmazione 2007/2010 rispetto alla programmazione precedente che, pertanto, non risultano confrontabili. Relativamente al regime di aiuti per l'acquisizione di servizi di consulenza/assistenza (l.r. 34/2001 articolo 2 comma 1 lettere e) ed f) può essere stimato il numero complessivo di aziende richiedenti, in costanza di risorse rispetto al 2006, in circa 8300 unità di cui finanziate circa 7400.

Obiettivi	Azioni	Indicatori	Valore atteso
	Monitoraggio **	Realizzazione progetto	1
Applicazione nuova PAC	Informazione/divulgazione	N. interventi divulgativi	30
	Consulenza aziendale	N. aziende beneficiarie	*
	Promozione ricerca	N. progetti ricerca	1
PSR 2007/2013	Informazione/divulgazione	N. interventi divulgativi	30
	Consulenza aziendale	N. aziende beneficiarie	*
	Animazione rurale	N. interventi animazione	10
Multifunzionalità aziende	Informazione/divulgazione	N. interventi divulgativi	10
	Consulenza aziendale	N. aziende beneficiarie	*
	Promozione ricerca	N. progetti ricerca	2
Risp. energia e biomasse	Informazione/divulgazione	N. interventi divulgativi	10
	Animazione rurale	N. interventi animazione	5
	Consulenza aziendale	N. aziende beneficiarie	*
	Promozione ricerca	N. progetti ricerca	2
Valorizzazione prodotti	Informazione/divulgazione	N. interventi divulgativi	10
	Consulenza aziendale	N. aziende beneficiarie	*
OGM e coesistenza	Informazione/divulgazione	N. interventi divulgativi	10
	Consulenza aziendale	N. aziende beneficiarie	*
	Promozione ricerca	N. progetti ricerca	1

* Stima complessiva aziende beneficiarie regime di aiuti per servizi di consulenza circa 7400 unità/anno.

** L'azione di monitoraggio è trasversale a tutte le azioni del piano e non è quindi riferibile agli obiettivi specifici.

4. VERIFICA DI FATTIBILITA' ECONOMICA-FINANZIARIA

Il PSSAR pone le condizioni di massima per la distribuzione delle risorse fra le diverse azioni che viene definita puntualmente con gli atti della programmazione provinciale.

I piani e programmi attuativi delle province, di durata annuale, vengono dimensionati sulla base dell'effettiva disponibilità di bilancio in modo da garantire la loro fattibilità.

<i>Fonti</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>Totale</i>
UE (PSR 2007/2013 - mis. 111 e 114)		<i>In fase di ripartizione</i>	<i>In fase di ripartizione</i>	<i>In fase di ripartizione</i>	
Regione x Province Regione x ARSIA	3.000.000,00 1.010.000,00	3.000.000,00 1.010.000,00	3.000.000,00 1.010.000,00	3.000.000,00 1.010.000,00	12.000.000,00 4.040.000,00
Province fino 20%	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	2.400.000,00
T.finanz. pubblici (T1)	4.610.000,00	4.610.000,00	4.610.000,00	4.610.000,00	18.440.000,00
T. finanz. Privati (T2) (cofin.to)	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	2.400.000,00
Totale (T1+T2)	5.210.000,00	5.210.000,00	5.210.000,00	5.210.000,00	20.840.000,00
Costo piano (P)	5.210.000,00	5.210.000,00	5.210.000,00	5.210.000,00	20.840.000,00
Fattibilità finanziaria (T-P)	0	0	0	0	0

Entità e ripartizione delle spese per il quadriennio saranno modificate ed integrate con le risorse che si renderanno disponibili con il PSR 2007/2013, misura n. 114 “utilizzo dei servizi di consulenza” e n. 111 “formazione ed informazione”. Non sono attualmente quantificabili gli importi che saranno messi a disposizione con le suddette misure.

La dimensione degli interventi, indicati in tabella, è stata prevista in relazione alle risorse finanziarie contenute nella proposta di bilancio di previsione 2007 – pluriennale 2007-2009 (UPB 521 capitolo 52077), che riporta una riduzione del 20% rispetto allo stanziamento 2006. Le risorse disponibili sul bilancio regionale possono essere integrate dalle Amministrazioni Provinciali con risorse proprie entro il limite del venti per cento (articolo 8 comma 1 lettera c) l.r. 34/2001). Il finanziamento dei privati indicato nella tabella (totale T2) si riferisce al cofinanziamento dei beneficiari degli aiuti per l’acquisizione di consulenza fissato, dalla legge regionale 34/2001 e dal regolamento 1698/2005, ad un minimo del 20%.

5. VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI ATTESI

Al sistema dei servizi di sviluppo agricolo e rurale sono ricondotti i diversi interventi posti in essere per la divulgazione della conoscenza rivolta a promuovere il progresso tecnico, ed il trasferimento delle innovazioni, presso gli operatori e le strutture agricole.

Una valutazione puntuale degli effetti non è pertanto praticabile tuttavia, dagli obiettivi posti e dai relativi contenuti dei servizi, è prevedibile un complessivo aumento della consapevolezza degli agricoltori sulle specifiche tematiche, che dovrebbe tradursi in comportamenti imprenditoriali virtuosi.

Tenuto conto delle premesse si riporta una sintesi di massima della stima del peso delle prevedibili ricadute indirette attese, in relazione agli obiettivi del piano:

<i>Obiettivi</i>	<i>Ricadute*</i>				
	<i>Ambiente</i>	<i>Territorio</i>	<i>Economia</i>	<i>Sociale</i>	<i>Salute umana</i>
Applicazione nuova PAC	XXX	XXX	X	XX	XXX
PSR 2007/2013	XXX	XX	XXX	XXX	XX
Multifunzionalità aziende	X	X	XXX	XX	
Risp. energia e biomasse	XXX	XX	XXX	XX	XXX
Valorizzazione prodotti	X	X	XXX	XX	X
OGM e coesistenza	XXX	XX	X	X	XXX

* Ricaduta

X : bassa

XX : media

XXX : alta

1. **Applicazione nuova PAC:** Le ricadute del rispetto delle regole di condizionalità sono rivolte prioritariamente alla tutela del territorio, dell’ambiente e della salubrità dei prodotti alimentari con un impatto medio sugli aspetti sociali per il sostegno alle aziende agricole determinato dal premio PAC e basso in termini di ricadute dirette sull’economia aziendale.
2. **PSR 2007/2013:** il sostegno allo sviluppo rurale offerto dal PSR è rivolto ad una molteplicità di obiettivi con particolare riferimento al miglioramento del rendimento delle aziende, alla tutela dell’ambiente ed alla promozione economica e sociale delle aree rurali.

3. **Multifunzionalità aziende:** L'ampliamento della gamma delle attività aziendali offre opportunità di miglioramento economico, di opportunità di lavoro nelle aree rurali. Si ritiene non abbia effetti di rilievo in termini di tutela della salute umana.
4. **Risp. Energia e biomasse:** Il risparmio e la produzione di energia da biomasse offre elevate potenzialità in termini di miglioramento ambientale, economico aziendale e sulla salute della collettività. Medie le potenzialità in termini di offerta di lavoro nelle aree rurali e di tutela del territorio.
5. **Valorizzazione prodotti:** Le potenzialità maggiori sono riconducibili al miglioramento dei redditi aziendali ed all'offerta di lavoro nelle aree rurali.
6. **OGM e coesistenza:** Le ricadute maggiori sono riferite alla tutela dell'ambiente e della salubrità dei prodotti alimentari ed in subordine al territorio.

Non sono prevedibili ricadute di carattere negativo per la natura stessa degli interventi posti in essere.

6. DEFINIZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE IN ITINERE ED EXPOST

Il monitoraggio degli interventi rappresenta un elemento di importanza centrale per il funzionamento del sistema dei servizi, sia per la continua analisi dello svolgimento delle attività che per rilevare elementi utili ad orientare ed adattare le pianificazioni successive, in modo da aumentarne l'efficacia.

Per questi motivi, fino dall'avvio della l.r. 34/2001, nel quinquennio 2002 – 2006 è stato attivato un progetto di monitoraggio da parte della Regione Toscana e dell'ARSIA che ha coinvolto a vario titolo anche i diversi soggetti interessati al sistema regionale dei servizi (Università per il necessario supporto scientifico, Province, tecnici, ARTEA) ed i cui risultati, in sintesi, sono riportati nel punto 2 della proposta di piano.

La scelta di riservare l'attività di monitoraggio al livello regionale, pur con l'indispensabile coinvolgimento delle Province, è stata dettata dall'esigenza di costituire un momento di coordinamento e riferimento per il sistema regionale dei servizi, caratterizzato da elevata complessità delle possibili aree di intervento, dall'articolazione dei soggetti coinvolti e dei rispettivi ruoli (trasferimento alle Province della competenza in materia, allargamento del numero dei soggetti prestatori dei servizi, ampliamento degli interventi finanziabili con azioni di animazione dello sviluppo rurale, comunicazione ecc.).

A partire dalla pianificazione 2007 – 2010 sarà costituito dalla Regione Toscana e dall'ARSIA un Comitato permanente di coordinamento del sistema regionale dei servizi cui parteciperanno, per le rispettive competenze, le Amministrazioni Provinciali, l'Università per il necessario supporto scientifico ed i più rappresentativi soggetti prestatori di servizi.

Tra gli elementi innovativi inseriti nel piano è importante sottolineare la prevista impostazione, testaggio ed operatività di un sistema permanente di valutazione dei servizi, con particolare riferimento all'assistenza tecnica, che a partire da rilevamenti campionari, consenta di offrire elementi significativi a sostegno delle decisioni relative alle politiche regionali di intervento per lo sviluppo agricolo e rurale.

Per garantire l'esame sistematico e costante dello stato di avanzamento del piano, il Comitato si riunirà periodicamente per una valutazione in itinere del piano ed annualmente redigerà un rapporto di monitoraggio e valutazione degli interventi, realizzati ai sensi del Piano regionale dei servizi di sviluppo agricolo e rurale.

Tabella indicatori di risultato:

<i>Ambito attività</i>	<i>Indicatori di risultato</i>	<i>Fornitore dato</i>
Monitoraggio	Realizzazione progetto	Comitato di coordinamento
Ricerca	Realizzazione progetti ricerca rispetto ai progetti previsti	ARSIA
Animazione rurale	N. interventi di animazione realizzati rispetto a quelli promossi dalle Province	Amministrazioni Provinciali
Informazione/divulgazione	N. interventi di formazione/divulgazione rispetto a quelli promossi dalle Province N. imprenditori coinvolti rispetto al numero degli imprenditori agricoli operanti sul territorio provinciale	Amministrazioni Provinciali
Servizi di assistenza/consulenza	N. aziende beneficiarie rispetto alle domande ammissibili	ARTEA
Servizi di consulenza specialistica	N. aziende beneficiarie rispetto alle domande ammissibili	ARTEA